



Città di Legnano

REGOLAMENTO D'USO E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 25/10/2019

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1.	
Oggetto	
Articolo 2.	
Ambito di applicazione	
Articolo 3.	
Funzioni del verde	

TITOLO II COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELLE AREE PRIVATE

Articolo 4.	
Cittadino e associazioni	
Articolo 5.	
Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde	
Articolo 6.	
Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi.	
Articolo 7.	
Orti urbani e giardini condivisi.	
Articolo 8.	
Lavoro volontario.	
Articolo 9.	
Verde in aree private.	

TITOLO III TUTELA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

Articolo 10.	
Accesso alle aree verdi pubbliche.	
Articolo 11.	
Mezzi motorizzati.	
Articolo 12.	
Mezzi non motorizzati e cavalli.	
Articolo 13.	
Norme generali di comportamento.	
Articolo 14.	
Comportamenti vietati nelle aree verdi pubbliche e tutela del patrimonio vegetale, strutturale e della quiete pubblica.	

Articolo 15.	
Danneggiamento di alberi.	
Articolo 16.	
Trattamenti fitosanitari.	
Articolo 17.	
Emissioni sonore.	
Articolo 18.	
Acque comprese nelle aree verdi.	

TITOLO IV ATTIVITA' NELLE AREE VERDI PUBBLICHE	
Articolo 19.	
Fruizione delle aree verdi.	
Articolo 20.	
Aree ornamentali.	
Articolo 21.	
ree gioco.	
Articolo 22.	
Aree attrezzate per lo sport.	
Articolo 23.	
Conduzione di cani e altri animali d'affezione nelle aree verdi.	
Articolo 24.	
Aree per i cani.	
Articolo 25.	
Attività commerciali.	
Articolo 26.	
Manifestazioni sportive, spettacoli e attività di animazione.	

TITOLO V TUTELA DELLE AREE VERDI E DEGLI ALBERI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE NELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE	
Articolo 27.	
Individuazione e salvaguardia delle aree	
Articolo 28.	
Criteri generali di tutela delle aree.	
Articolo 29.	
Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale.	

TITOLO VI
NORME DI CARATTERE GENERALE:
INTERVENTI SUL VERDE NELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE

Articolo 30.	
Salvaguardia degli alberi e degli arbusti.	
Articolo 31.	
Nuove piantagioni.	
Articolo 32.	
Posa di alberi in coordinamento con i servizi civici.	
Articolo 33.	
Interventi di potatura degli alberi.	
Articolo 34.	
Interventi di abbattimento alberi.	
Articolo 35.	
Interventi urgenti su alberi privati.	
Articolo 36.	
Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive	
Articolo 37.	
Trapianti arborei.	
Articolo 38.	
Interventi sulle alberature stradali.	
Articolo 39.	
Difesa fitosanitaria.	
Articolo 40.	
Distanze e interventi sugli alberi.	
Articolo 41.	
Ufficio per la gestione delle pratiche del verde privato.	
Articolo 42.	
Classi di grandezza e aree di pertinenza degli alberi.	
Articolo 43.	
Prescrizioni generali per le aree di pertinenza degli alberi e i parterre alberati.	
Articolo 44.	
Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi.	
Articolo 45.	
Obblighi e divieti nelle aree di cantiere e nelle loro immediate vicinanze.	
Articolo 46.	
Interventi nel sottosuolo in prossimità di alberi pubblici e privati.	
Articolo 47.	
Protezione degli alberi pubblici e privati.	
Articolo 48.	
Deposito di materiali su aree verdi.	

Articolo 49.	
Transito di mezzi.	
Articolo 50.	
Modificazione della falda.	

TITOLO VII PROGETTAZIONE DI AREE PRIVATE	
Articolo 51.	
Criteri di sviluppo delle aree verdi urbane.	

TITOLO VIII SANZIONI	
Articolo 52.	
Attività di vigilanza.	
Articolo 53.	
Tipologia e modalità di applicazione delle sanzioni.	
Articolo 54.	
Norma finale.	

ALLEGATI

ALLEGATO A

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

ALLEGATO B

PRINCIPALI FONTI DOCUMENTALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

ALLEGATO C

ORTI URBANI E GIARDINI CONDIVISI – LINEE GUIDA

ALLEGATO D

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE POTATURA STRAORDINARIA O ABBATTIMENTO DI ALBERATURE NON CONNESSE AD OPERE EDILIZIE

ALLEGATO E

COMUNICAZIONE INTERVENTO D' URGENZA POTATURA STRAORDINARIA O ABBATTIMENTO DI ALBERATURE NON CONNESSE AD OPERE EDILIZIE E RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A SANATORIA

ALLEGATO F

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SOTTOSCRITTA CON IL TRIBUNALE DI MILANO

TITOLO I NORME GENERALI

ARTICOLO 1.

Oggetto.

1.1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia, all'uso, alla progettazione e realizzazione, alla fruizione e alla corretta gestione del verde del Comune di Legnano promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, attraverso le consulte e la collaborazione delle associazioni di volontariato.

1.2. Le norme qui contenute si conformano alle disposizioni generali di legge e ai provvedimenti deliberativi di applicazione delle stesse e si coordinano con le specifiche disposizioni dei vigenti regolamenti comunali.

ARTICOLO 2.

Ambito di applicazione.

2.1. Il Regolamento trova applicazione nelle aree a verde pubblico e, per quanto espressamente previsto, nelle aree a verde privato.

2.2. Ai sensi e per gli effetti del presente Titolo, si definiscono 'aree verdi':

- a. parchi;
- b. parchi e giardini urbani;
- c. parchi e giardini storici i cui vincoli sono stati individuati dagli Enti preposti;
- d. filari e *parterre* alberati;
- e. aree agricole con le loro pertinenze (es. cascine);
- f. verde a corredo di strade e strutture viarie in genere (spartitraffico, barriere verdi, aiuole in genere, ecc..);
- g. alberi di pregio e monumentali pubblici e privati, come definiti dalla Legge n.10/2013 e nell'art. 29 del presente Regolamento, in cui sono indicati i criteri per la loro individuazione;
- h. percorsi ciclopedonali nel verde, aree cani, aiuole, fioriere, vasi posizionati su suolo pubblico;
- i. spazi verdi a corredo di servizi pubblici;
- j. aree verdi all'interno dei cimiteri;
- k. spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde e a servizi nello strumento urbanistico vigente affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per un utilizzo sociale;
- l. spazi verdi affidati a privati e associazioni tramite convenzione di sponsorizzazione o collaborazione;
- m. orti urbani;
- n. giardini condivisi;
- o. praterie e prati stabili, prati da sfalcio, marcite, arbusti e siepi, macchie di vegetazione arborea e arbustiva;
- p. sponde di fiumi, canali, fontanili, zone umide;
- q. aree naturalistiche, boschi, spazi aperti;
- r. tutti i giardini e le aree verdi private;
- s. aree verdi accessorie all'interno degli impianti sportivi;
- t. giardini pensili, tetti e pareti verdi;
- u. incolti e spazi residuali non edificati (anche temporanei);
- v. spazi verdi sovrastanti i parcheggi interrati in diritto di superficie su aree comunali.

2.3. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le piantagioni di alberi da frutto finalizzate alla produzione, le coltivazioni specializzate e semi-specializzate per l'arboricoltura da legno, le attività florovivaistiche a condizione che siano soggette a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente e siano individuate come tali a catasto. Non rientrano altresì nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli impianti pluriennali realizzati in normale avvicendamento con le colture agrarie.

2.4. Per quanto riguarda i tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in aree classificabili come bosco dalla normativa forestale vigente, si applicano le prescrizioni della L.R. n. 31/2008 e del R.r. 5/2007 e s.m.i. e le prescrizioni dei Piani di assestamento forestale vigenti e approvati. Sono eventualmente esclusi dalla presente regolamentazione gli alberi ed i gruppi di alberi per i quali saranno previste specifiche forme di protezione in base alle leggi vigenti.

2.5. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per aree pubbliche si intendono sia quelle gestite direttamente dall'Amministrazione comunale sia quelle gestite tramite terzi o, comunque, destinate ad uso pubblico in forza di apposito atto convenzionale.

ARTICOLO 3.

Funzioni del verde.

Il presente Regolamento ha l'obiettivo di promuovere la funzione ecologica (regolazione del microclima, biodiversità, mitigazione dell'inquinamento dell'aria, mitigazione dell'inquinamento delle acque e delle alluvioni urbane, conservazione dei suoli), ambientale, paesaggistica, educativa, sociale, ricreativa, terapeutica, didattica e di servizio che il verde assolve nell'ambito urbano e periurbano, garantendo a tutti gli

utenti di ogni abilità (motoria, sensoriale) l'accessibilità e la fruibilità, la contemplazione e il godimento delle aree verdi pubbliche, salvaguardando nel contempo l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da uno scorretto e irresponsabile uso delle stesse.

Nel conseguimento di questi obiettivi, assume grande rilevanza anche la presenza, la tutela e la conseguente preziosa attività biologica della fauna, dagli insetti utili come gli impollinatori (es. api, farfalle etc.), delle numerose specie di uccelli e piccoli mammiferi, nonché delle specie ittiche che possono rilevarsi negli specchi d'acqua.

TITOLO II COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E DELLE AREE PRIVATE

ARTICOLO 4.

Cittadino e associazioni.

4.1. Ogni cittadino è chiamato a rispettare e a difendere il verde pubblico e privato da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ambientale, paesaggistica, urbanistica, sociale, civica ed estetica, segnalando a operatori e/o organi di vigilanza eventuali manomissioni, danneggiamenti o comportamenti impropri. L'Amministrazione Comunale promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite associazioni) alle attività di tutela, valorizzazione e sviluppo del verde, nonché il volontariato organizzato, soggetti a specifici accordi convenzionati.

4.2. La pianificazione, la progettazione e la realizzazione di nuove aree verdi possono coinvolgere direttamente i potenziali fruitori attraverso processi di partecipazione in coordinamento con gli uffici tecnici comunali preposti.

4.3. Il contributo dei cittadini si può esplicare, mediante stipula di appositi atti, sotto forma di sponsorizzazione o collaborazione, di lavoro diretto, di conferimento di attrezzature e materiali, di realizzazione di manufatti funzionali a interventi manutentivi con l'offerta di sostegno finanziario, preventivamente concordati e autorizzati espressamente dagli organi preposti.

ARTICOLO 5.

Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde.

5.1. Le aree verdi pubbliche e private, di qualsiasi forma e dimensione, sono possibili sedi di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.

5.2. L'Amministrazione Comunale promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte per la corretta fruizione e tutela del verde cittadino.

5.3. Sono riconosciute come opportunità di educazione ambientale anche le attività ordinarie di manutenzione del verde. L'Amministrazione Comunale comunica, qualora lo ritenesse opportuno, alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (a titolo esemplificativo: manutenzione, risanamento, nuova progettazione), mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, opuscoli illustrativi e adeguata cartellonistica di cantiere.

ARTICOLO 6.

Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi.

6.1. Nell'intento di consentire e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di sistemazione o riqualificazione, nonché alla manutenzione delle aree a verde pubblico individuate nell'elenco di cui all'art. 2, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previo espletamento delle procedure previste dalle normative vigenti, l'esecuzione degli interventi agronomici sulle aree di verde pubblico, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di manutenzione, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.

6.2. Con il termine 'collaborazione' si intende una forma di affidamento con conduzione di interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali, non solo di piccola estensione, svolta da privati sulla base di una disponibilità volontaria direttamente espressa.

6.3. Con il termine 'sponsorizzazione' si intende la conduzione di interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali, non solo di piccola estensione, e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o di arredo urbano, interventi che sono svolti a proprie spese da soggetti privati sulla base di una disponibilità volontaria direttamente espressa in cambio della concessione della visibilità del proprio logo/marchio commerciale su uno o più cartelli realizzati e collocati sull'area oggetto dell'intervento, secondo modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

6.4. La collaborazione e la sponsorizzazione sono regolate da appositi contratti stipulati e sottoscritti dalle parti tramite il soggetto gestore del verde pubblico.

6.5. Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico cedute al comune a scomputo degli oneri di urbanizzazione, l'Amministrazione

comunale stipula accordi e/o apposite convenzioni con i proprietari o aventi causa, per stabilire gli obblighi di manutenzione e i criteri generali di fruizione pubblica.

ARTICOLO 7.

Orti urbani e giardini condivisi.

7.1. Gli orti urbani sono una delle espressioni del verde pubblico che l'Amministrazione Comunale realizza sul territorio per assegnare le particelle ortive in godimento ai cittadini, che attraverso il loro lavoro costruiscono socialità e reti di comunità e partecipano al percorso di gestione e di costruzione del sistema del verde e dei parchi pubblici, secondo i programmi di gestione e sviluppo dell'Amministrazione comunale. Nelle particelle ortive assegnate, che dovranno essere dotate di acqua per l'irrigazione non necessariamente potabile, si applica quanto previsto nel presente Regolamento, salvo ulteriori e più specifiche regolamentazioni di assegnazione, gestione e sviluppo stabilite dal Comune, sulla base delle **linee guida allegate al presente Regolamento indicate come "ALLEGATO C"**.

Gli spazi comuni e attrezzati di tali orti sono fruibili da tutti i cittadini. Qualora ce ne fosse bisogno, al fine di disincentivare atti vandalici o furti, gli orti urbani potranno essere dotati di telecamere di videosorveglianza.

7.2. Oltre a tutelare il verde esistente, l'Amministrazione Comunale promuove la rinaturalizzazione di aree pubbliche abbandonate e/o degradate. Una delle modalità è rappresentata dai giardini condivisi, attraverso i quali si coniuga la riqualificazione di queste aree con il coinvolgimento dei cittadini nel processo di recupero delle stesse attraverso progetti di natura sociale. I giardini condivisi hanno le caratteristiche di giardini di quartiere, pedagogici, di prossimità. La gestione è frutto di una attività collettiva e concertata; sono luoghi aperti che incoraggiano l'interazione tra le generazioni e le culture, creando relazioni tra le diverse realtà presenti nel quartiere.

ARTICOLO 8.

Lavoro volontario.

Il lavoro volontario che si effettua sulle aree verdi pubbliche è organizzato e controllato con le seguenti modalità:

- a. i piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale e autorizzati in forma scritta dai competenti uffici tecnici, a cui compete anche la verifica della corretta realizzazione degli interventi effettuati;
- b. gli interventi continuati nel tempo, finalizzati alla manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti, devono costituire oggetto di appositi atti stipulati tra l'Amministrazione Comunale e i volontari che eseguiranno tali interventi;
- c. le nuove realizzazioni e gli interventi strutturali di entità consistente devono costituire oggetto di convenzione fra l'Amministrazione comunale e il proponente volontario;
- d. tutto il personale volontario deve essere a conoscenza delle nozioni e delle misure di base per operare in sicurezza, dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale e di polizza di copertura assicurativa stipulata a spese e cura proprie o dell'associazione di appartenenza.
- e. è facoltà dell'A.C. di avvalersi del lavoro "volontario" svolto da persone assegnate dal Tribunale di Milano sulla scorta della convenzione in essere per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. del 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001 (ALLEGATO F).

ARTICOLO 9.

Verde in aree private.

1. I proprietari di aree verdi sono tenuti a provvedere al decoro, alla cura e alla manutenzione delle stesse secondo le migliori pratiche agronomiche e provvedendo al contenimento delle specie infestanti, con particolare riferimento alla legislazione regionale emanata a difesa della diffusione dell'ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*) e delle norme obbligatorie di salvaguardia fitopatologia e di profilassi delle malattie epidemiche delle piante.
2. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, i proprietari di aree verdi hanno la responsabilità e l'obbligo di provvedere alla manutenzione costante delle proprie piante e/o siepi affinché non invadano, oltre il confine di proprietà, spazi di uso pubblico (strade, marciapiedi etc.) o altre proprietà, interferendo con la circolazione pedonale e/o veicolare, ostruendo la visibilità della segnaletica stradale, mettendo a rischio la sicurezza e l'incolumità altrui.
3. Il privato è tenuto inoltre a conformarsi a quanto previsto dalla legislazione nazionale, regionale e alle norme contenute nel presente Regolamento in particolare a quanto previsto per le alberature ad alto fusto.
4. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 38 "DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO" del vigente Regolamento di Polizia Urbana, qualora il mancato mantenimento dell'area nelle condizioni di cui ai commi precedenti possa comportare situazioni di pericolo reale o potenziale per la sicurezza urbana, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal presente articolo, l'Amministrazione comunale provvederà a notificare all'avente titolo una formale diffida finalizzata ad ottemperare, entro un termine stabilito, all'obbligo di provvedere alla manutenzione dell'area. Il predetto provvedimento costituirà titolo esecutivo ai sensi dell'art.

612 c.p.c. ed il disposto costituirà altresì precetto ai sensi degli artt. 479 e 480 c.p.c.. Pertanto, in caso di inottemperanza dell'obbligo ivi ascritto entro il termine stabilito nella diffida, decorrente dalla notifica all'avente titolo, si darà luogo ad esecuzione forzata da parte dell'Amministrazione Comunale di Legnano, con spese a carico degli obbligati, conformemente a quanto previsto dall'art. 2931 c.c.

TITOLO III TUTELA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

ARTICOLO 10.

Accesso alle aree verdi pubbliche.

10.1. Ai parchi, ai giardini e in genere a tutte le aree verdi è consentito libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni, come ad esempio nelle aree soggette a specifica tutela e normativa. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.

10.2. L'Amministrazione Comunale si impegna a garantire su base di uguaglianza l'accessibilità e la fruibilità di tutte le aree verdi alle persone con disabilità e/o alle persone con ridotta mobilità avendo riguardo ai diversi bisogni che manifestano in ragione della disabilità, anche nel caso di aree in gestione a terzi. Si impegna altresì a realizzare e incentivare la realizzazione di percorsi nel verde attrezzati per la fruizione da parte di persone non- o ipo-vedenti, e di percorsi sensoriali.

10.3. Le aree verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili salvo disposizioni specifiche.

10.4. Il verde pubblico gestito da Enti, associazioni o privati in regime di concessione o di convenzione con l'Amministrazione Comunale mantiene la sua peculiarità di area sempre fruibile e accessibile, salvo eventuali specifiche modalità od orari definiti convenzionalmente e affissi in loco.

10.5. Per motivi di manutenzione, sicurezza e tutela, determinate aree o parti di esse potranno essere temporaneamente interdette all'uso pubblico con segnalazione in loco.

ARTICOLO 11.

Mezzi motorizzati.

11.1. Nei parchi, nei giardini e in generale in tutte le aree verdi pubbliche di cui al precedente art. 2 sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta con veicoli a motore.

11.2. Alle categorie di veicoli di seguito elencate è consentito il transito esclusivamente su viali, strade e percorsi pavimentati o in terra battuta interni agli spazi verdi, a velocità moderata, salvo diverse esigenze dettate da urgenza di soccorso:

- a. motocarrozze a trazione elettrica per il trasporto di persone diversamente abili;
- b. mezzi di soccorso;
- c. mezzi di vigilanza e degli uffici tecnici in servizio, compresi i mezzi del Servizio fitosanitario regionale, opportunamente identificabili;
- d. mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
- e. mezzi agricoli in transito verso o di ritorno dalle attività specifiche svolte su terreni agricoli;
- f. mezzi di proprietà dei residenti dotati di apposita autorizzazione o *pass*, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area, esclusivamente lungo un unico percorso individuato;
- g. mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni e in fasce orarie preventivamente definite;
- h. mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni e in fasce orarie preventivamente definite;
- i. mezzi di servizio che devono raggiungere una struttura pubblica (a titolo esemplificativo scuola, biblioteca, parcheggio) quando questa si trovi all'interno dello spazio verde, esclusivamente lungo i percorsi individuati;
- j. mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano attività produttive all'interno dell'area, con specifica autorizzazione dei competenti Uffici e in fasce orarie preventivamente definite;
- k. mezzi di servizio diretti all'interno di sedi associative, esclusivamente lungo i percorsi preventivamente individuati;
- l. mezzi dotati di specifico permesso rilasciato dagli uffici competenti, necessari alle attività di monitoraggio, ricerca scientifica, allestimento e smontaggio strutture per eventi o manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 12.

Mezzi non motorizzati e cavalli.

12.1. Nelle aree verdi pubbliche, biciclette e risciò (compresi quelli a pedalata assistita), monopattini e altri mezzi non motorizzati possono circolare (salvo dove espressamente vietato) a velocità moderata e

comunque tale da non procurare pericolo o molestia agli altri frequentatori, esclusivamente su viali, strade e percorsi pavimentati o in terra battuta interni alle aree verdi.

12.2. Nelle aree verdi pubbliche i cavalli condotti da cavaliere, sempre sugli stessi percorsi, possono circolare solamente al passo, salvo espressi divieti; è vietato il servizio di piazza (veicoli a trazione animale), salvo espresse autorizzazioni.

ARTICOLO 13.

Norme generali di comportamento.

Nelle aree verdi pubbliche il cittadino è chiamato a mantenere un comportamento tale da non causare danni di qualsiasi natura ed entità al patrimonio vegetale e alle strutture e attrezzature esistenti. Sono considerati danni anche comportamenti come l'effettuazione di interventi colturali sul verde pubblico (a titolo esemplificativo piantagioni, potature, trattamenti fitosanitari) senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, nonché qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico o di intervento edilizio, infrastrutturale o di altro genere che non si svolga nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni tecniche che salvaguardano il patrimonio verde.

ARTICOLO 14.

Comportamenti vietati nelle aree verdi pubbliche e tutela del patrimonio vegetale, strutturale e della quiete pubblica.

Nelle aree verdi è vietato:

- a. raccogliere i fiori, i frutti, i prodotti agricoli da coltivazione, qualsiasi altra parte delle piante, i muschi e i funghi; è consentita la raccolta a scopo scientifico o didattico, nei modi e nei limiti previsti dalle leggi in materia (o con autorizzazione specifica) e nelle aree verdi dedicate. Nel caso di frutti eduli (a titolo esemplificativo frutti di bosco), è consentita una modica raccolta finalizzata al consumo immediato; nel caso di funghi eduli, la raccolta è consentita nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso è fatto divieto di danneggiare la vegetazione;
- b. arrecare danni all'apparato aereo, al tronco e all'apparato radicale dei soggetti arborei;
- c. estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cortica erbosa e muscinale, le piante erbacee e arbustive;
- d. scavare nel terreno e/o asportare la terra;
- e. lasciare rifiuti di qualsiasi genere e mozziconi di sigaretta al di fuori degli appositi contenitori;
- f. rimuovere e danneggiare i nidi degli uccelli, i nidi degli insetti, le tane degli animali selvatici presenti, l'habitat o i manufatti collocati a protezione della fauna;
- g. catturare e molestare gli animali selvatici, inclusa la fauna minore;
- h. esercitare qualsiasi forma di attività venatoria o propedeutica alla caccia;
- i. appendere agli alberi, agli arbusti e alle attrezzature del verde oggetti di qualsiasi genere, comprese strutture ludiche e cartelli segnaletici, salvo aver ottenuto autorizzazione specifica dagli uffici competenti con le modalità da rispettare per preservare l'incolumità dei soggetti arborei e arbustivi interessati;
- j. versare sul suolo, sulla vegetazione o negli specchi d'acqua sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- k. accedere qualora vi sia un divieto disposto e segnalato in loco dall'Amministrazione comunale o se la destinazione d'uso dell'area stessa non è compatibile con il calpestamento o con la presenza di persone (a titolo esemplificativo aiuole ornamentali, spartitraffico, rotonde stradali, superfici coltivate);
l. introdurre o abbandonare animali (compresi pesci e tartarughe), nonché svolgere qualsiasi attività che possa nuocere alla salute degli animali presenti e agli equilibri ecologici esistenti, senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- m. distribuire cibo e nutrire gli animali selvatici presenti, poiché tale pratica costituisce un danno per gli animali stessi, oltre a favorire la proliferazione di specie infestanti, salvo specifiche autorizzazioni dell'Amministrazione Comunale;
- n. introdurre materiale vegetale (semi, talee, piante erbacee, arbustive e arboree) senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- o. imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti nelle aree verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
- p. effettuare, al di fuori delle aree attrezzate con specifica segnalazione in loco (fatte salve eventuali specifiche autorizzazioni), forme di somministrazione, di preparazione e di consumo di cibi o bevande che comportino l'accensione di fuochi e di *barbecue*, l'uso di generatori elettrici e di bombole di gas, l'emissione di polveri inquinanti e qualsiasi altra azione che possa arrecare danno all'ambiente e disturbo agli utenti delle aree. All'interno delle aree appositamente attrezzate valgono le norme regolamentari e di sicurezza specificamente stabilite;
- q. campeggiare, accamparsi di notte all'aperto e accendere fuochi (fatte salve eventuali specifiche autorizzazioni), lanciare o depositare corpi esplosivi, giochi pirotecnici o simili;
- r. effettuare operazioni di pulizia di veicoli o di oggetti in genere;
- s. posizionare strutture fisse o mobili senza le prescritte autorizzazioni.

È comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente e alla quiete, con ulteriore riferimento alla L.R. del 31.3.2008, n 10, "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea" e s.m.i.

ARTICOLO 15.

Danneggiamento di alberi.

Qualsiasi azione volontaria e involontaria svolta nei confronti degli alberi, incluse le attività e gli interventi relativi ad occupazioni di suolo pubblico, interventi edilizi, infrastrutturali o di qualsiasi altro genere realizzati senza rispettare tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'integrità degli alberi e che causino a questi ultimi danni che possono portare anche all'abbattimento, comporta per i responsabili dei danneggiamenti l'obbligo di risarcimento secondo le valutazioni del Settore comunale competente per il verde, nonché l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento al successivo Titolo VIII. Il metodo di riferimento per la valutazione dei danni tiene conto dei seguenti parametri relativi alla pianta danneggiata: specie vegetale, valore estetico, ubicazione, dimensioni. Il dato tecnico-economico che scaturisce da tale valutazione viene poi integrato dall'onere delle operazioni di corretta posa e manutenzione ordinaria del soggetto arboreo di sostituzione.

ARTICOLO 16.

Trattamenti fitosanitari.

L'esecuzione di trattamenti fitosanitari su aree a verde pubblico seguirà le prescrizioni dei piani di trattamento progettati in conformità al Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei fitofarmaci, anche prevedendo l'interdizione al pubblico delle aree verdi o di loro parti, privilegiando quindi l'impiego di metodi di lotta non chimica, e comunque facendo uso di presidi dotati di bassa tossicità per l'uomo e gli animali; in quest'ultimo caso potrà essere prevista l'interdizione al pubblico delle aree verdi o di loro parti.

ARTICOLO 17.

Emissioni sonore.

17.1. Le attività rientranti in eventi e/o manifestazioni autorizzate all'interno delle aree verdi devono attenersi rigorosamente a quanto previsto dalla disciplina in materia di tutela dall'inquinamento acustico (fatte salve deroga espressamente autorizzate dall'Autorità Comunale).

17.2. Nella progettazione delle aree interessate alla realizzazione di parchi pubblici urbani ed extraurbani dovrà essere tenuto conto di quanto previsto dalla legge 447/95 e dalle norme regionali/locali che prevedono l'obbligo di produrre la valutazione previsionale del clima acustico.

17.3. Sono in ogni caso prevalenti le disposizioni in merito ad attività rumorose contenute nel Regolamento Comunale di Polizia Urbana e/o in altri regolamenti di settore specifici.

ARTICOLO 18.

Acque comprese nelle aree verdi.

Nelle acque di laghi, stagni, canali, rogge, fontane e zone umide comprese negli spazi di cui all'art., ad eccezione delle aree verdi private, è vietato:

- a. la pesca, tranne ove sia espressamente consentita;
- b. la balneazione, tranne ove sia espressamente consentita con apposita segnaletica;
- c. l'accesso di qualunque tipo alle superfici ghiacciate;
- d. l'uso di natanti, tranne ove sia espressamente consentito da apposita segnaletica, con l'esclusione dei mezzi di servizio;
- e. l'ostruzione e la deviazione non autorizzata delle acque, nonché la modifica del flusso, della portata e del livello dell'acqua;
- f. l'alterazione delle acque con versamento di sostanze o rifiuti di qualsiasi tipo;
- g. l'introduzione di specie di animali e di piante acquatiche, se non autorizzata;
- h. l'uso di modellini senza motore o a motore elettrico, salvo ove autorizzato e regolamentato con adeguate misure di sicurezza per le persone, purché l'uso ludico non comporti danni alla fauna o manomissioni all'ambiente. È vietato l'uso di modellini con motore a scoppio.
- i. Le sponde dei canali e delle rogge devono, se possibile, essere lasciate libere di 'naturalizzarsi' con specie vegetali che garantiscano la stabilità del terreno e l'habitat idoneo ai cicli vitali delle specie di insetti previste nella direttiva habitat (es. *Lycaena dispar*).

TITOLO IV

ATTIVITA' NELLE AREE VERDI PUBBLICHE

ARTICOLO 19.

Fruizione delle aree verdi.

Le aree verdi pubbliche sono fruibili per il passeggio, relax e riposo. Le attività ludiche, ricreative e sportive, per lo svolgimento di eventi e attività culturali, educative, studio ed osservazione della natura, nonché per altri usi ed attività compatibili, da proporsi anche a titolo sperimentale, saranno autorizzabili previa valutazione degli Uffici comunali competenti.

ARTICOLO 20.

Aree ornamentali.

Nell'ambito delle aree verdi pubbliche sono individuati spazi destinati a fioriture e a verde ornamentale: aiuole, giardini sponsorizzati, rotatorie, spartitraffico, *parterre*. In questi spazi è vietato l'accesso, debitamente segnalato da apposita segnalazione/cartellonistica, salvo agli aventi diritto in quanto titolari di appositi atti stipulati con l'Amministrazione comunale per la sistemazione e manutenzione del verde.

ARTICOLO 21.

Aree gioco.

21.1. Negli spazi verdi pubblici sono presenti aree dedicate alle attività ludiche, dotate di attrezzature, con l'indicazione dell'età di utilizzo, a cui ci si deve attenere per la sicurezza degli utenti.

21.2. L'Amministrazione Comunale si impegna ad assicurare l'accessibilità delle aree dedicate alle attività ludiche alle persone disabili e/o con ridotta mobilità (ovvero accesso livellato) e a realizzare, nel caso di aree in gestione a terzi, aree gioco fruibili e attrezzate per i bambini abili e disabili, con ridotta mobilità e disabilità sensoriali, avendo riguardo ai diversi bisogni che manifestano in ragione della disabilità (altalene accessibili alle carrozzine, tavole sensoriali) e al contempo promuovendo una piena integrazione fra i bambini attraverso giochi fruibili da tutti, per un'area giochi inclusiva.

21.3. Il libero uso delle attrezzature e dei giochi da parte di tutti i bambini e di soggetti che necessitano di assistenza è posto sotto la responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, mentre la sorveglianza deve essere esercitata da tutti gli adulti presenti nell'area;

21.4. L'uso inappropriato delle attrezzature ludiche non è consentito, in quanto può determinare infortuni agli utenti e causare danneggiamenti alle strutture stesse.

21.5. Il gioco dei bimbi è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo.

21.6. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a 12 anni, ove non diversamente indicato.

21.7. Nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini è vietato fumare, far accedere cani e altri animali, ad esclusione dei cani guida che accompagnano persone ipovedenti o non vedenti, nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini.

ARTICOLO 22.

Aree attrezzate per lo sport.

22.1. Nelle aree verdi pubbliche le attività sportive che utilizzino attrezzature pubbliche (a titolo esemplificativo campi di bocce, campi di calcetto, campi di basket, rugby, baseball, laghi di pesca) possono essere oggetto di convenzione con privati cittadini, in forma associativa, mediante appositi atti stipulati con l'Amministrazione Comunale, per agevolarne la manutenzione diretta.

22.2. L'uso delle aree attrezzate per lo sport è consentito in orario diurno e, comunque, non oltre le ore 22 nel periodo primaverile-estivo e non oltre le ore 20 nel periodo autunno-invernale.

22.3. Sono vietati: il tiro con l'arco, la balestra, la fionda, il giavelotto, il boomerang e ogni altro mezzo di tiro pericoloso e contundente, nonché l'esercizio del modellismo aereo a motore, fatti salvi quelli riservati ai minori di anni 14.

22.4. È vietata ogni attività che arrechi disturbo agli altri frequentatori o danno a piante, animali, attrezzature e strutture.

22.5. Al di fuori delle aree attrezzate e/o specificatamente dedicate ad attività sportive, ogni attività ludico-sportiva svolta in forma amatoriale, non agonistica, che possa coinvolgere l'uso di alberature o arredi pubblici, potrà essere consentita solo ed esclusivamente nel rispetto di prescrizioni tecniche specifiche che dovranno essere definite e rilasciate dagli uffici competenti per il verde, al fine di salvaguardare il patrimonio verde pubblico.

22.6. L'Amministrazione Comunale si impegna, nella realizzazione di nuovi playground e aree sportive o nell'adeguamento di esistenti, a coinvolgere i potenziali fruitori, direttamente o tramite associazioni, al fine di garantire la massima accessibilità e fruibilità alle persone di tutte le abilità (motorie, sensoriali).

ARTICOLO 23.

Conduzione di cani e altri animali d'affezione nelle aree verdi.

Nei parchi, nei giardini, e in genere nelle aree verdi pubbliche, conformemente alle disposizioni del Regolamento locale d'Igiene, del R.P.U. – Titolo VI: Mantenimento, Protezione e Tutela Animali e delle

vigenti leggi regionali in materia di sanità, L.R. 33 del 30/12/ 2009 e successive modifiche al titolo VIII con la L.R. 15 del 29/06/2016 oltre al Regolamento Regionale n. 2 del 13/04/2017, il conduttore di cani e altri animali d'affezione è tenuto:

- a condurre, al di fuori delle aree specificamente destinate, cani o altri animali sempre con apposito guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo. La museruola, che dovrà essere sempre a disposizione del conduttore, va applicata nei casi previsti dalla normativa vigente, in caso di rischi per persone o altri animali, o su richiesta degli organi di vigilanza. In ogni caso è vietato condurre gli animali in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone o degli altri animali domestici e selvatici. Gli organi di vigilanza, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, possono disporre l'immediato allontanamento degli animali dall'area verde;
- a non introdurre animali di affezione nei corsi d'acqua, nelle zone umide e nelle relative pertinenze, nelle aree naturalistiche e nelle aree in cui è notoriamente presente fauna stanziale, nelle superfici coltivate e nelle aree verdi, con primaria funzione ornamentale di cui all'art. 20, nelle quali l'Amministrazione dispone con apposito provvedimento il divieto di accesso indicato con appositi cartelli;
- ad asportare sempre gli escrementi dei propri animali o degli animali affidatigli, anche all'interno delle aree cani di cui al successivo art. 24. L'obbligo previsto in questo comma non si applica alle persone che abbiano evidenti handicap che impediscano loro di assolvere alla prescrizione (a titolo esemplificativo persone non vedenti);
- a non utilizzare alcuna area verde pubblica o agricola per addestrare cani da caccia, difesa o guardia.

ARTICOLO 24.

Aree per i cani.

24.1. Le aree verdi pubbliche destinate all'attività motoria dei cani (nel seguito 'aree per i cani') sono individuate con apposito atto e sono ben definite e identificate in loco mediante recinzioni e cartelli. La realizzazione di nuove aree cani o il rifacimento di quelle già esistenti dovrà prevedere la recinzione alta almeno 150 cm con apposita segnaletica.

24.2. All'interno delle aree per i cani trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3, primo capoverso dell'articolo precedente relative all'obbligo di raccolta delle deiezioni.

24.3. Onde non arrecare danno o pericolo ai frequentatori delle aree per i cani, i proprietari dei cani o coloro che li hanno in custodia devono controllare che i loro animali non scavino buche. Il conduttore è responsabile di qualsiasi danno.

24.4. All'interno degli spazi a loro destinati, individuati mediante appositi cartelli o delimitazioni, i cani potranno essere lasciati liberi e privi di museruola, ma dovranno essere comunque sottoposti al controllo del conduttore, che dovrà prevenire eventuali danni a persone, altri animali o cose. Qualora il conduttore non riesca a controllare il corretto comportamento del cane, entrambi dovranno allontanarsi dall'area.

24.5. Il cane soggetto a ordinanza da parte del Dipartimento Veterinario ATS per potenziale pericolosità, non dovrà essere lasciato libero nelle aree cani.

24.6. Quando l'ampiezza dell'area destinata lo consenta, gli spazi vengono destinati a cani di taglie differenti.

ARTICOLO 25.

Attività commerciali

si rimanda alle normative vigenti in materia.

ARTICOLO 26.

Manifestazioni sportive, spettacoli e attività di animazione

si rimanda alle normative vigenti in materia.

TITOLO V TUTELA DELLE AREE VERDI E DEGLI ALBERI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE NELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE

ARTICOLO 27.

Individuazione e salvaguardia delle aree.

27.1. Si individuano come parchi e giardini storici tutte le aree verdi assoggettate a vincolo di cui al decreto legislativo del 22.1.2004, n 42: "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

27.2. Inoltre si individuano come parchi e giardini storici i parchi e i giardini di pertinenza di immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, nonché i punti panoramici segnalati per particolare valore paesistico ambientale, tutelati ai sensi del medesimo D.Lgs. n 42/2004.

27.3. La salvaguardia dei parchi e giardini storici passa anche attraverso la loro individuazione da parte degli strumenti urbanistici vigenti,

27.4 Sono individuate altresì, come aree verdi di particolare pregio ambientale le aree pubbliche e private ricomprese nel perimetro del Parco Locale di Interesse Sovracomunale "Parco Alto Milanese" di cui alla D.G.R. n. 4/25200 del 27/10/1987 e del "Parco Bosco Comunale di Legnano" e "Parco dei Mulini" di cui rispettivamente al D.P.G. Lombardia n. 793 del 23/06/1976 (art. 38 della LR 86/1983) e della D.G.P. Milano n. 150 del 10/03/2008; nonché le aree verdi dell'isola del Castello e del Mulino e il Parco ex ILA, per i quali si rimanda a eventuali ulteriori normative o regolamenti specifici.

ARTICOLO 28.

Criteri generali di tutela delle aree.

28.1. Gli interventi sugli spazi verdi vincolati per legge o con apposito provvedimento, sia pubblici che privati, ad esclusione degli interventi puramente manutentivi, devono essere preventivamente autorizzati dagli Enti di tutela preposti.

28.2. Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il parco o il giardino storico in cui si opera. In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti ed essenze erbacee deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie.

28.3. Per interventi in giardini storici pubblici e per le aree di proprietà privata comunque vincolate dalle normative precitate è necessaria la preventiva autorizzazione degli Uffici comunali competenti e della Soprintendenza per i Beni Arti e Paesaggio della Lombardia competente per zona.

28.4. La progettazione o la sistemazione dei giardini storici pubblici e privati dovrà essere preceduta da uno studio approfondito e da un progetto che sia in grado di assicurare il carattere conservativo dell'intervento.

28.5. L'accesso e l'uso dei giardini storici pubblici e privati devono essere regolamentati in funzione della loro estensione, della capacità di contenere visitatori, delle proprie caratteristiche di pregio e loro fragilità, in modo da preservarne l'integrità. In ogni caso, l'accesso e l'interesse verso questi giardini dovranno essere regolati e stimolati, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere e apprezzare, prevedendo delle quote di frequentatori da inserire in specifici regolamenti d'uso studiati per ogni area.

28.6. Durante la realizzazione di interventi edilizi che interagiscono con le aree verdi indipendentemente dalla loro vicinanza agli alberi, deve essere presentato unitamente al progetto edilizio anche un progetto di sistemazione finale dell'area riportante le indicazioni progettuali e le misure agronomico-gestionali che si intendono adottare per la salvaguardia del verde esistente con particolare riguardo ai giardini definiti di pregio dagli strumenti urbanistici vigenti.

28.7. La progettazione deve essere corredata da una o più tavole del verde e da una relazione agronomica a firma di dottore agronomo o forestale iscritto all'albo professionale.

28.8. Tutti i progetti, se riguardano edifici e aree sottoposti al vincolo ministeriale, dovranno ottenere l'autorizzazione delle competenti Soprintendenze.

28.9. Fatte salve le prescrizioni delle normative precitate e le relative competenze autorizzative, ogni intervento su proprietà pubbliche non eseguito direttamente dall'Amministrazione Comunale deve essere autorizzato.

ARTICOLO 29.

Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale.

29.1. Si intendono per alberi monumentali:

a. gli alberi ad alto fusto, isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, ovvero gli alberi secolari, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b. i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nel centro urbano e quelli individuati dal PGT e quelli tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

c. gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, cascine, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

29.2. L'Amministrazione Comunale redige e aggiorna l'elenco delle "Piante Monumentali", ovvero degli individui arborei presenti sul territorio comunale ritenuti di particolare pregio storico e botanico, segnalati da privati o individuati dalla stessa Amministrazione Comunale oppure da altri Enti. L'Amministrazione Comunale trasmette l'elenco degli alberi monumentali alla Regione Lombardia affinché la stessa si pronunci circa l'attribuzione del carattere di monumentalità e successivamente lo trasmetta al Corpo Forestale dello Stato per l'inserimento nell'elenco nazionale degli alberi monumentali, tenendo conto del censimento dei medesimi in base alla D.G.R. n. 1044/2010, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 10/2008.

29.3. La definizione, la disciplina, la tutela e l'elenco degli alberi monumentali siti nel territorio di Legnano deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla legge 14.1.2013, n 10: "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", nonché sulla base di eventuali successivi criteri individuati dall'Amministrazione comunale e dal Decreto Ministeriale 23.10.2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento), della Legge Regionale n 10/2008 e del successivo D.G.R. n 1044/2010;

29.4. Per gli alberi monumentali, di pregio o meritevoli di particolare tutela siti in aree pubbliche o private è vietato l'abbattimento. In caso di rischio di schianto andranno preventivamente individuate opere provvisorie di mantenimento in sito alternative all'abbattimento.

29.5. Qualsiasi intervento sugli alberi monumentali riveste carattere di assoluta eccezionalità ed è soggetto ad autorizzazione comunale previo parere vincolante del Corpo Forestale dello Stato, che si può avvalere della consulenza del Servizio fitosanitario regionale.

L'Amministrazione comunale provvede a comunicare alla Regione Lombardia tutti gli atti autorizzativi riguardanti gli alberi monumentali. Gli interventi sugli alberi monumentali possono essere effettuati solo da ditta specializzata, regolarmente iscritta nell'apposita categoria della Camera di Commercio, sotto il diretto controllo degli uffici comunali competenti per il verde, a cui dovrà altresì essere comunicato il nominativo della ditta prima dell'inizio dei lavori.

29.6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'interessato deve corredare la richiesta con perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante, secondo le norme previste agli articoli 33, 34, 37, 38 e 39 nonché con elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare. L'autorizzazione reca le prescrizioni da rispettare per l'esecuzione degli interventi.

29.7. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controperizie.

29.8. Per gli interventi effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale non si applicano le disposizioni procedurali di cui ai commi precedenti previo assenso dal Settore comunale del verde salvo gli obblighi di legge.

29.9. Coloro i quali desiderino segnalare un albero che risponda alle caratteristiche di pregio indicate dal presente Regolamento possono inviare specifica richiesta scritta all'Amministrazione comunale. Le richieste pervenute verranno valutate dall'Amministrazione stessa per l'inserimento nell'albo delle piante monumentali.

29.10. L'individuazione come albero di pregio all'interno del territorio cittadino viene comunicata dall'Amministrazione Comunale ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione.

29.11. L'Amministrazione comunale ha facoltà di ingiungere, con tempi e modalità specifiche, ai proprietari degli alberi inseriti nell'Elenco di cui all'art. 29.2, di rimuovere le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione delle stesse da eventuali effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi oltre i tempi dettati dalla notifica della rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare gli interventi necessari in danno del privato proprietario.

TITOLO VI NORME DI CARATTERE GENERALE: INTERVENTI SUL VERDE NELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE

ARTICOLO 30.

Salvaguardia degli alberi e degli arbusti.

30.1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio verde, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale, compresi gli esemplari che per età avanzata costituiscono siti di nidificazione per particolari specie di uccelli (es. picchi) o insetti.

30.2. Su tutto il territorio comunale devono essere conservati in particolare:

- a. gli alberi aventi circonferenza del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 60 cm per le specie di prima grandezza, superiore a 40 cm per le specie di seconda grandezza, superiore a 30 cm per le specie di terza e quarta grandezza (vedi tabella A dell'art. 42); gli alberi di specie di particolare pregio ornamentale e lento sviluppo (es. *Quercus robur*, *Taxus baccata*, *Quercus petraea*, *Fagus sylvatica*) quando la circonferenza del tronco misurata come sopra è maggiore di 30 cm;
- b. gli alberi policormici (con tronco che si divide in più fusti dal colletto), se almeno uno di essi raggiunge i 30 cm di circonferenza, misurato a 130 cm di altezza da terra;
- c. alberi posti in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, anche se privi delle caratteristiche sopra elencate;
- d. gli alberi di nuovo impianto inseriti in progetti unitari anche qualora siano di diametro inferiore alle misure sopra indicate;
- e. gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà, risultino di particolare pregio e siano inseriti in un eventuale elenco speciale tenuto dall'Amministrazione Comunale;

f. gli arbusti che raggiungano singolarmente o in gruppo un volume della chioma almeno pari a 5 mc o, per le siepi, un'altezza minima di 3 m.

ARTICOLO 31.

Nuove piantagioni.

31.1. In caso di nuove piantagioni su aree pubbliche e private si privilegiano le specie arboree autoctone o naturalizzate. Una scelta diversa deve essere adeguatamente motivata.

31.2. Nelle aree a verde pubblico e in aree private potenzialmente frequentate dai cittadini, è opportuno non impiegare specie con parti tossiche/velenose o pollini allergenici.

31.3. A meno di particolari circostanze, è vietato l'impiego delle specie riportate nell'Allegato E – "Lista delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione" – dalla deliberazione di Giunta Regionale n°7736 del 24 luglio 2008 e successive integrazioni, e in eventuali elenchi, definitivi o temporanei, emanati dai competenti organi quale misura di prevenzione contro parassiti o patogeni.

31.4. Gli Uffici comunali competenti per il verde sono preposti alla valutazione della congruità delle specie arboree da utilizzare, in considerazione delle specifiche condizioni dell'ambiente e della fauna presente, dello spazio disponibile e delle caratteristiche morfologiche delle piante, nonché della loro corretta epoca di piantagione (fase di riposo vegetativo). Si privilegiano specie tipiche locali, autoctone o naturalizzate, tenendo in considerazione la composizione del patrimonio arboreo presente sull'area di competenza e più in generale sul territorio comunale e comunque ispirandosi al principio di mantenere una elevata biodiversità e una compatibilità di fondo con l'ecosistema di pianura lombardo.

31.5 La piantumazione deve essere orientata ed ispirarsi, per quanto possibile, a criteri di ri-naturalizzazione, prediligendo tecniche e metodi di ricomposizione ambientale.

ARTICOLO 32.

Posa di alberi in coordinamento con i servizi civici.

32.1 L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di mettere a dimora un albero per ogni bambino nato sul proprio territorio con le modalità e le tempistiche previste dalla Legge n 113/1992, successivamente modificata dalla Legge n. 10/2013.

32.2 L'Amministrazione Comunale ha facoltà di valutare, a richiesta dei cittadini, la possibilità di piantare alberi a ricordo dei defunti.

ARTICOLO 33.

Interventi di potatura degli alberi.

*Un albero messo a dimora e coltivato in modo corretto e che non presenti difetti o alterazioni di varia natura non necessita, di norma, di potatura. La potatura, pertanto, va considerata un intervento che riveste carattere di straordinarietà e deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche, o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, tali da pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità; ovvero a quelle strettamente necessarie, essendo l'obiettivo fondamentale della potatura quello di mantenere piante sane, e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma compatibilmente con l'ambiente circostante. **Tuttavia, nelle aree urbane la potatura risulta necessaria e assume carattere ordinario o straordinario per rimuovere quelle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture o che interferiscono con gli impianti elettrici e semaforici e con i cartelli stradali nonché impianti pubblicitari, così come previsto dalle vigenti norme sulla circolazione; nonché con tutte le reti tecnologiche presenti in prossimità degli alberi, oltre che per riequilibrare e porre in sicurezza esemplari che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale e che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti patogeni.***

33.1. La potatura ordinaria delle piante arboree private e pubbliche è consentita come: rimonda dalle parti secche, contenimento in caso di interferenza con edifici, servizi, ecc., diradamento della chioma, ove necessario, per ridurre carichi e sollecitazioni.

33.2. In ogni caso è vietato distruggere, danneggiare o modificare in modo sostanziale la struttura ed il portamento naturale dell'albero senza validi e giustificati motivi tecnici espressamente autorizzati, come l'esigenza di ridurre carichi e/o sollecitazioni o per eliminare interferenze con edifici, servizi, ecc. La potatura deve rispettare, per quanto possibile, la ramificazione naturale dell'albero e la regola del ramo 'di ritorno'. I tagli dovranno essere netti e rispettare la corteccia sulla parte residua, senza lasciare monconi. **Gli interventi di capitozzatura (cioè i tagli effettuati direttamente sul fusto principale dell'albero) e di potatura di branche aventi circonferenza superiore a 30 cm, o comunque non eseguiti a regola d'arte, sono vietati.**

33.3.1 Le potature per tutte le specie a foglia caduca, ad eccezione di quelle appartenenti al genere *Platanus*, devono essere effettuate nel periodo compreso tra la caduta delle foglie e l'apertura delle gemme, evitando i periodi di gelata, seguendo tutte le norme agronomiche volte a tutelare la ripresa vegetativa delle piante e a causar loro il minor danno possibile. La potatura cosiddetta 'verde' (eseguita cioè durante il

periodo vegetativo) può essere eseguita solo a scopo di contenuto diradamento della chioma. La potatura di piante appartenenti al genere *Platanus* potrà essere effettuata nel periodo compreso fra il 1° dicembre e il 31 marzo, così come stabilito dalla Regione Lombardia con D.d.u.o. 22.1.2014, n 330 - modalità di applicazione in Regione Lombardia del Decreto Ministeriale 29.2.2012: "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato causato da *Ceratocystis fimbriata*".

Tutti gli interventi su piante di *Platanus* sono soggetti a specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

33.3.2 La potatura degli alberi sul territorio del Comune di Legnano si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e, di norma, avviene nel periodo che va dal 1° ottobre al 28 febbraio, salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e/o volti alla tutela dell'incolumità pubblica.

33.3.3 In nessun caso (eccettuate condizioni di accertata pericolosità delle piante) deve venir effettuata la potatura di alberi su cui siano presenti nidi di uccelli o tane di piccoli mammiferi "abitati", o che siano utilizzati in modo accertato come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio.

33.4. È vietata la potatura delle specie del genere *Betula* (betulla) e *Fraxinus* e la cimatura (taglio del ramo apicale) e spalatura (taglio dei rami bassi) di qualsiasi specie di conifera e dei generi *Alnus*, *Carpinus*, *Fagus*, *Liquidambar*, *Magnolia* (a meno che non siano stati già impostati originariamente a tronco nudo), salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, come di seguito indicato.

33.5. È obbligatorio ottenere autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale per qualsiasi intervento non ordinario che alteri in modo sostanziale la naturale forma della chioma e la struttura degli individui arborei, interventi in seguito indicati come 'potatura straordinaria', quali una potatura che interessi branche con circonferenza maggiore di 30 cm o una cimatura. La richiesta di autorizzazione, con le precise motivazioni dell'intervento, deve essere inoltrata in forma scritta agli Uffici comunali competenti allegando i seguenti documenti:

a. relazione botanica e fitosanitaria indicante per ciascuna pianta, per cui si richiede l'autorizzazione, il nome botanico, l'altezza, la circonferenza del tronco misurata a 130 cm dal suolo (o la somma delle circonferenze dei singoli tronchi, sempre misurate a 130 cm dal suolo, qualora la pianta sia costituita da più fusti), la forma d'allevamento (libera, ad alberello, a ceppaia, a cespuglio etc.) e le condizioni fitosanitarie generali. La relazione deve essere redatta a firma di un professionista ovvero, dottore agronomo o forestale, perito agrario, agrotecnico, iscritti all'albo;

b. esauriente documentazione fotografica delle piante per cui si richiede l'autorizzazione;

c. planimetria in scala adeguata per consentire la precisa identificazione e localizzazione della/e pianta/e per cui si richiede l'autorizzazione.

33.6. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda al Protocollo Generale del Comune di Legnano, una volta accertata l'esistenza dei necessari presupposti, viene rilasciata apposita autorizzazione con le prescrizioni necessarie. L'Amministrazione Comunale può richiedere integrazioni alla documentazione presentata e richiedere modifiche dell'intervento. Decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda, oltre a eventuali sospensioni per integrazioni richieste dall'Amministrazione Comunale, anche in assenza di riscontro formale, l'autorizzazione si intende positivamente rilasciata. Per gli esemplari arborei inseriti nell'art. 29 e per quelli posti in aree oggetto di tutela paesaggistica, la specifica autorizzazione dell'Amministrazione è comunque necessaria. Le autorizzazioni rilasciate hanno validità di 2 anni a partire dalla data di notifica.

33.7. Per gli interventi effettuati direttamente o per conto dell'Amministrazione Comunale non si applicano le disposizioni procedurali di cui ai punti precedenti, fermo restando la necessità di acquisire il preventivo assenso degli Uffici comunali competenti per il verde pubblico ove necessario. In ogni caso l'azione dell'Amministrazione dovrà sempre caratterizzarsi con il rispetto sostanziale della tutela dell'ecosistema, sulla scorta dei principi enunciati nel presente articolo.

ARTICOLO 34.

Interventi di abbattimento di alberi.

34.1. Ogni intervento di abbattimento di alberi privati o pubblici che rientrino nelle classi morfologiche e dimensionali elencate all'art. 30 è soggetto a specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata in forma scritta allegando i seguenti documenti:

a. relazione botanica e fitosanitaria indicante per ciascuna pianta - per cui si richiede l'autorizzazione - il nome botanico, l'altezza, la circonferenza del tronco misurata a 130 cm dal suolo (o la somma delle circonferenze dei singoli tronchi, sempre misurate ad 130 cm dal suolo, qualora la pianta sia costituita da più fusti), la forma d'allevamento (libera, ad alberello, a ceppaia, a cespuglio etc.) e le condizioni fitosanitarie generali. Si dovranno altresì indicare le motivazioni per cui si ritiene opportuno procedere all'intervento di abbattimento e inoltre precisare il tipo e le caratteristiche dell'albero o degli alberi che si dovranno piantare in sostituzione. La relazione deve essere redatta a firma di un professionista dottore agronomo o forestale, perito agrario, agrotecnico iscritti all'albo professionale; per interventi su alberi di altezza non superiore a 12

m per piante di prima grandezza, a 8 m per piante di seconda grandezza e a 6 m, il richiedente può concordare con gli Uffici comunali competenti una procedura semplificata in palesi casi in cui non occorra la relazione agronomica, quindi a firma del solo richiedente;

b. esauriente documentazione fotografica delle piante per cui si richiede l'autorizzazione;

c. planimetria in scala adeguata per consentire la precisa identificazione e localizzazione della/e pianta/e per cui si richiede l'autorizzazione e degli alberi che si dovranno piantare in sostituzione.

34.2. Entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della domanda al Protocollo generale del Comune, una volta accertata l'esistenza dei necessari presupposti, viene rilasciata apposita autorizzazione con le prescrizioni necessarie. L'Amministrazione Comunale può richiedere integrazioni alla documentazione presentata e modifiche dell'intervento. Decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda, oltre a eventuali sospensioni per integrazioni richieste dall'Amministrazione Comunale, anche in assenza di riscontro formale, l'autorizzazione si intende positivamente rilasciata. Per gli esemplari arborei inseriti nell'art. 29 e per quelli posti in aree oggetto di tutela paesaggistica, la specifica autorizzazione dell'Amministrazione è comunque necessaria. Le autorizzazioni rilasciate hanno validità di 2 anni a partire dalla data di notifica.

34.3. Alle prescrizioni eventualmente contenute nelle succitate autorizzazioni (a titolo esemplificativo impianto di nuovi alberi in sostituzione di quelli da abbattere) si dovrà provvedere entro lo stesso periodo di tempo, nella stagione agronomicamente corretta per ciascuna operazione colturale.

34.3 bis Il soggetto autorizzato all'abbattimento e/o l'Amministrazione precedente saranno tenuti, prima di procedervi, ad indicare con appositi cartelli ben visibili dalla cittadinanza, da esporsi nei cinque giorni precedenti all'abbattimento, il periodo nel quale avverrà, le motivazioni, nonché i riferimenti dell'autorizzazione (sono esclusi casi di somma urgenza).

34.4. Al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente e dato l'effetto positivo delle piante sulla qualità complessiva dell'aria, per ciascun individuo arboreo abbattuto il richiedente dovrà piantare uno o più individui arborei, scegliendo prioritariamente esemplari appartenenti a specie autoctone o naturalizzate e di dimensioni tali da assicurare un rapido effetto paesaggistico. La compensazione dovrà anche tenere conto della circonferenza degli stessi. **Qualora non sia possibile effettuare la compensazione all'interno dell'area dove è stato effettuato l'intervento di abbattimento, la compensazione potrà avvenire in altro luogo privato concordato con gli Uffici comunali. In ogni caso il luogo concordato dovrà essere il più vicino possibile rispetto all'area ove sono stati effettuati gli abbattimenti, e comunque entro 3 km da tale area. In assenza di ulteriori aree private la compensazione potrà avvenire attraverso il riconoscimento economico al Comune degli esemplari abbattuti quantificato dall'agronomo di parte privata con il metodo di calcolo da lui ritenuto più confacente alla specifica procedura di compensazione. Le somme saranno destinate esclusivamente alle opere di ripiantumazione in aree pubbliche effettuate direttamente dall'Ente.**

Ai fini della compensazione l'autorizzazione è subordinata all'inserimento di un numero di esemplari adulti in relazione alla specie e all'età della pianta rimossa, calcolati secondo le indicazioni del Servizio tecnico cui compete la gestione del verde e riportati nella relazione agronomica; le nuove alberature dovranno essere piantumate:

1 nel terreno privato oggetto della rimozione o nelle immediate vicinanze

2 in un'area pubblica vicina (**da indicare nella relazione botanica fitosanitaria**) individuata congiuntamente con il Comune, quando non è possibile ripiantumare nel terreno privato.

n.b. nel caso di scelta della soluzione 2 l'intervento compete all'ente comunale e pertanto l'opzione comporta il versamento corrispondente al valore stimato di ripiantumazione riportata nella relazione agronomica e convalidata dal servizio tecnico di competenza.

Il metodo di stima del valore degli alberi oggetto di abbattimento per la successiva compensazione è scelto dall'incaricato tecnico competente e convalidato dall'Ente.

34.5. L'abbattimento degli alberi sul territorio del Comune di Legnano si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e, di norma, avviene nel periodo che va dal 1° ottobre al 28 febbraio, salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e/o volti alla tutela dell'incolumità pubblica.

34.6. In nessun caso (eccettuate condizioni di accertata pericolosità delle piante) deve venir effettuato l'abbattimento di alberi su cui siano presenti nidi di uccelli o tane di piccoli mammiferi "abitati", o che siano utilizzati in modo accertato come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio.

34.7. Tutti gli interventi su piante di *Platanus* sono soggetti a specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

34.8. Per gli interventi effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale non si applicano le disposizioni procedurali di cui ai punti precedenti, fatto salvo quanto previsto dal punto 34.3bis, fermo restando la necessità di acquisire il preventivo assenso degli Uffici comunali competenti per il verde pubblico ove necessario.

ARTICOLO 35.

Interventi urgenti su alberi privati.

35.1. L'abbattimento di alberi o la potatura di rami per evitare un pericolo imminente per l'incolumità di persone o cose può avvenire, a seguito di eventi eccezionali, previa tempestiva e motivata comunicazione (corredata delle cause dell'emergenza e di adeguata e approfondita documentazione fotografica) via fax o pec istituzionali, agli Uffici comunali competenti per il verde, nelle ore lavorative successive, sotto la personale responsabilità del proprietario dell'albero e salvo diversa disposizione degli uffici stessi.

35.2. Ad abbattimento eseguito deve essere conservata parte del tronco ammalorato per la verifica da parte degli uffici competenti. La domanda di autorizzazione a sanatoria deve essere presentata, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, entro 30 giorni dall'inizio dell'intervento.

35.3 Nel caso di aree vincolate o protette deve essere data specifica comunicazione preventiva agli uffici preposti/enti competenti (Soprintendenza, Ente parco etc.).

ARTICOLO 36.

Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive.

36.1. Le siepi e le macchie arbustive a prevalenza di specie autoctone devono essere salvaguardate e tutelate, con preferenza alle specie che producono bacche che possono favorire la presenza di avifauna.

36.2. Gli interventi di estirpazione delle siepi, pubbliche o private, qualora inserite nell'elenco di cui all'art. 30 poiché rivestono particolare interesse storico, ambientale o paesaggistico, dovranno essere preventivamente autorizzati dagli Uffici comunali competenti per il verde, che valuteranno anche le compensazioni ambientali, tese possibilmente alla sostituzione delle siepi e delle macchie arbustive eliminate, ovvero l'adozione di idonei interventi che permettano di ripristinare la stessa massa vegetale.

36.3. **La potatura delle siepi, nel rispetto degli obblighi dettati dal codice civile**, sul territorio del Comune di Legnano si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori ed è in generale esclusa, in presenza accertata di nidi, tane o rifugi, nel periodo che va dal 1° marzo al 30 settembre salvo che per interventi urgenti volti alla tutela dell'incolumità pubblica.

36.4. Per gli interventi effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale non si applicano le disposizioni procedurali di cui ai punti precedenti, fermo restando la necessità di acquisire il preventivo assenso degli Uffici comunali competenti per il verde pubblico ove necessario.

ARTICOLO 37.

Trapianti arborei.

37.1. Prima di ricorrere al trapianto di soggetti arborei adulti, dovranno essere ricercate tutte le possibili soluzioni alternative che, eventualmente modificando il progetto, consentano di mantenere in loco i soggetti esistenti.

37.2. Il trapianto di alberi, e soprattutto il cosiddetto 'grande trapianto' (riferito all'utilizzo di macchinari specializzati nella movimentazione di alberi di alto fusto adulti), il trapianto di esemplari con circonferenza del tronco superiore a 100 cm (misurata a 100 cm dal suolo), ad eccezione di piante provenienti da vivaio ed allevate a tale scopo, è di norma vietato sul territorio comunale. Si possono trapiantare esemplari arborei superiori a tale misura solo in casi particolari, al fine di salvaguardare piante di particolare significato storico o di particolare pregio ornamentale, in buone condizioni fitosanitarie e idonee al trapianto.

37.3. Gli interventi, su aree sia private che pubbliche, dovranno essere sottoposti a parere preventivo e vincolante degli uffici comunali competenti per il verde, che dovranno valutare in piena autonomia la trapiantabilità degli alberi che si trovino in contrapposizione con la realizzazione di un progetto pubblico.

37.4. La scelta di ricorrere ai grandi trapianti non può comunque esulare dalla contestuale valutazione preventiva e indicativa di ulteriori piantagioni a compensazione ambientale dei danni dovuti al trapianto che subiranno gli esemplari interessati; ciò al fine di bilanciare la significativa riduzione dei benefici ambientali prodotti dagli alberi assoggettati a tale intervento, compensazione che dovrà nel corso degli anni tenere conto delle eventuali fallanze dei soggetti trapiantati. Tale valore di compensazione corrisponde alla differenza fra il valore ornamentale dei soggetti ubicati nel loro sito originario e quello degli stessi esemplari una volta ridotti di dimensioni e collocati nel nuovo sito di piantagione.

37.5. Le operazioni di trapianto di soggetti arborei devono avvenire secondo le migliori tecniche agronomiche, in un'unica operazione e nei tempi vegetativi appropriati.

37.6. Nel corso delle tre stagioni vegetative successive al trapianto l'affidatario che ha effettuato i trapianti deterrà la responsabilità manutentiva dei soggetti prevedendo tempistiche, quantità e qualità di adattamento (interventi tempestivi qualora le condizioni climatiche eccezionalmente asciutte lo richiedano), diserbo anti-germinello del tornello, ripristino dei tornelli danneggiati, eliminazione delle eventuali malerbe e comunque ogni intervento ritenuto utile all'attecchimento definitivo dei soggetti trapiantati.

37.7. In caso di morte degli esemplari arborei trapiantati nei primi tre anni dalla data dell'intervento il proprietario o l'avente titolo provvederà a sostituire gli alberi morti o che manifestano gravi insufficienze vegetative con soggetti esemplari delle dimensioni minime che verranno indicate dal Settore comunale del verde in base alle diverse classi di grandezza delle specie.

ARTICOLO 38.

Interventi sulle alberature stradali.

38.1. Il mantenimento delle alberature stradali urbane comporta una serie di scelte e di azioni volte a garantire le migliori condizioni di vivibilità dell'albero in città. Le alberature storiche sono ubicate su parterre che nel corso dei decenni hanno visto ridurre la superficie a vantaggio della viabilità e hanno ospitato una serie di sottoservizi e di aree impermeabilizzate che in passato non esistevano. Si è ridotto di conseguenza lo spazio vitale a disposizione del singolo soggetto arboreo.

38.2. Gli alberi dei viali necessitano di periodiche potature per equilibrare il peso della parte epigea rispetto alla capacità di ancoraggio e alla tenuta della stabilità verticale, in caso di mutilazione dell'apparato radicale e di contenimento delle chiome entro limiti spaziali che consentano di non interferire con le altre strutture che si trovano nell'intorno (fabbricati, linee elettriche e illuminazione, segnaletica stradale), nonché per ridurre la gravità di possibili danni in caso di rottura di branche e rami o di schianto di soggetti interi.

38.3. L'Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo di riuscire a potare le alberature urbane con turni ottimali in funzione della specie, dell'età e delle condizioni fitosanitarie, onde evitare la resezione di grossi rami e favorire una migliore cicatrizzazione delle superfici di taglio, limitando l'ingresso di parassiti fungini responsabili della carie del legno.

38.4. Considerata l'importanza storica delle alberature stradali, l'Amministrazione Comunale provvede sistematicamente alla sostituzione degli esemplari morti allo scopo di reintegrare il filare; tale intervento viene ritenuto prioritario rispetto ad altri interventi di piantagione nella città.

38.5. Al di là di ogni valutazione tecnica circa la necessità di rinnovare un'alberatura nel suo complesso, l'Amministrazione Comunale valuta la possibilità di mantenere - all'interno di progetti di rinnovo complessivo - singoli esemplari di soggetti arborei che presentino, diversamente dal gruppo o filare in cui sono inseriti, comprovati elementi di sicurezza, di vitalità e di stabilità, in modo da mantenere il più possibile, come memoria collettiva, testimonianze viventi del patrimonio arboreo storico cittadino. La progettazione di una nuova alberatura coinvolge vari aspetti della vita urbana, in quanto la sostituzione di un'alberatura senescente comporta la ridefinizione della viabilità e dei trasporti, il riassetto dei sottoservizi, coinvolgendo vari soggetti, uffici ed enti in un lavoro di progettazione congiunta.

38.6. Una corretta e razionale progettazione delle nuove alberature deve porsi come obiettivo primario la creazione delle condizioni di partenza ottimali per gli alberi che si porranno a dimora, cominciando dal fattore spazio, allo scopo di consentire una corretta crescita in rapporto alle caratteristiche botaniche della specie. L'eventuale progettazione, da parte di privati, di opere di urbanizzazione, deve essere corredata da una o più tavole del verde e da una relazione agronomica a firma di dottore agronomo o forestale, perito agrario, agrotecnico iscritti all'albo professionale, che individui le specie previste e le relative caratteristiche, nonché i rapporti spaziali con le preesistenze o con le strutture di progetto.

ARTICOLO 39.

Difesa fitosanitaria.

39.1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo a tutti i cittadini di prevenire, in base alla normativa vigente e in specie all'articolo 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato. In particolare, con la promulgazione del Decreto interministeriale del 22.1.2014 dovranno essere adottate le indicazioni descritte nell'Allegato allo stesso decreto punto A.5.6 dello stesso. Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a ridurre al minimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

39.2. In caso di pericolo di diffusione di patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di terzi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, sino all'abbattimento delle piante affette da patologie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario.

39.3. Gli interventi di lotta obbligatoria sono attualmente istituiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con appositi decreti. Tali interventi si attuano in base alle modalità previste dalla normativa nazionale vigente e dal Servizio Fitosanitario Regionale.

39.4. Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica o nelle coltivazioni biologiche; quando tale metodica d'intervento non è possibile, devono essere preferibilmente usati fitofarmaci di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci, effettuando una eventuale

informazione preventiva degli abitanti della zona. Secondo quanto previsto negli specifici paragrafi del Decreto 22.1.2014, il ricorso all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi dovrà essere attuato attraverso il coinvolgimento della figura del consulente ai sensi di quanto previsto nell'allegato n°1 punto A.1.3. del Decreto stesso.

39.5. I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità per l'uomo, la fauna e la flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando il più possibile la lotta a calendario e ricorrendo, quando possibile, all'endoterapia. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque. Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento etc.). È vietato, salvo specifica autorizzazione, l'utilizzo di fitofarmaci delle classi di rischio T+, T e Xn (ex I e II classe tossicologica) all'interno del perimetro urbano (D. Lgs. 17.3.1995, n 194). Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api stesse sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono inoltre vietati se sono presenti secrezioni nettarifere extraforali o nel caso in cui sia in fioritura la vegetazione sottostante.

39.6. Per tutti gli interventi di lotta obbligatoria si farà in ogni caso riferimento alla normativa nazionale vigente.

ARTICOLO 40.

Distanze e interventi sugli alberi.

40.1. È fatto obbligo, previa comunicazione agli uffici competenti, ai proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica o alle piste ciclabili di effettuare regolarmente i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica e della toponomastica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata;

40.2. qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale o ciclabile alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli.

40.3. In caso di accertata necessità, rilevata dagli Uffici comunali competenti, può essere imposto il taglio di alberi, rami o branche pericolanti. Qualora il privato non ottemperi entro i termini prescritti, l'Amministrazione Comunale interverrà direttamente addebitandone l'onere, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste.

40.4. Per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento riguardo alle distanze di piante e dei relativi rami e branche dai confini di proprietà private, valgono le norme contenute nel Codice Civile e nel Codice della Strada.

ARTICOLO 41.

Ufficio per la gestione delle pratiche del verde privato.

Le pratiche riguardanti il verde privato per interventi non compresi in procedimenti edilizi (a titolo esemplificativo abbattimenti, potature, trapianti, nuovi impianti) dovranno essere esaminate ed autorizzate dal Servizio Comunale competente in materia di verde. Tale ufficio potrà fornire, qualora richiesto, supporto/pareri allo Sportello Unico per l'Edilizia o ad altri Enti e Settori.

ARTICOLO 42.

Classi di grandezza e aree di pertinenza degli alberi.

Gli alberi, in base alle dimensioni (altezza) che possono raggiungere a maturità, si dividono in classi di grandezza. L'Amministrazione Comunale applica la seguente suddivisione in quattro classi:

Tabella A: Classi di grandezza degli alberi

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'
Prima	> 25 metri
Seconda	15-25 metri
Terza	8-15 metri
Quarta	< 8 metri

L'area di pertinenza degli alberi, basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, è definita dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero secondo il seguente schema:

Tabella B: Aree di pertinenza degli alberi

CLASSE DI GRANDEZZA	RAGGIO IN METRI
esemplari monumentali o di pregio	proiezione a terra dell'intera chioma

Prima (> 25 metri)	5 m
Seconda (15-25 metri)	4 m
Terza (8-15 metri)	3 m
Quarta (< 8 metri)	2 m

ARTICOLO 43.

Prescrizioni generali per le aree di pertinenza degli alberi e i *parterre* alberati.

43.1. La competenza sui *parterre* alberati è attribuita al Settore comunale del verde, che ne consente le eventuali forme di utilizzo (uso temporaneo o definitivo) secondo il principio della massima permeabilità del terreno e del massimo rispetto per gli esemplari arborei presenti.

43.2. Per tale motivo, il Settore competente per i provvedimenti di occupazione suolo pubblico, ai fini del rilascio delle proprie autorizzazioni su aree verdi in generale e in particolare in presenza di alberi, dovrà acquisire preventivo parere formale e vincolante da parte del Settore comunale del verde.

43.3. Entro l'area di pertinenza degli alberi è vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità, secondo quanto evidenziato nei commi successivi.

43.4. Situazioni esistenti.

Nell'area di pertinenza dell'albero sono vietati tutti gli interventi che possano causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo, quali:

- a. l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento;
- b. l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario e che causino l'interramento anche minimo del colletto degli alberi; l'esecuzione di scavi che comportino lesioni al colletto e/o alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari alla posa di nuove infrastrutture e/o alla manutenzione di quelle esistenti;
- c. lo spargimento entro l'area di pertinenza dell'albero di qualsiasi sostanza nociva per la vita vegetale e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, calcestruzzo, sostanze chimiche, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;
- d. l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito o alla sosta veicolare;
- e. la sosta veicolare.

43.5. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previo parere acquisito dagli Uffici competenti per il verde, corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, compreso il mantenimento di un'area di terreno nudo, circostante il fusto, dell'ampiezza che verrà al momento prescritta. Per la realizzazione di lavori su *parterre* alberati esistenti, qualora non sia possibile rispettare le prescrizioni sopra riportate, ed esclusivamente per casi legati alla necessità di applicazione di norme sovraordinate, a esigenze di pubblica incolumità degli utenti o a oggettiva e certificata impossibilità fisica, i progetti dovranno comunque essere elaborati nel massimo rispetto dei soggetti arborei esistenti e della massima permeabilità del terreno, descrivendo dettagliatamente le motivazioni che non rendono possibile il rispetto delle prescrizioni sopra descritte e prevedendo obbligatoriamente un miglioramento della situazione esistente, secondo le prescrizioni vincolanti impartite dai competenti Uffici, che dovranno preventivamente condividere il progetto e la sua realizzazione.

43.6. Nuovi progetti.

Per i nuovi progetti, o per gli interventi di riprogettazione complessiva di *parterre* alberati, nell'area corrispondente alla zona di pertinenza dell'albero sono vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo. Si rimanda all'art. 43.4

43.7. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previo parere acquisito dagli Uffici competenti per il verde, corredato di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, dell'ampiezza che verrà al momento prescritta. I nuovi progetti stradali elaborati da altri Settori dell'Amministrazione Comunale dovranno prevedere soluzioni tecniche e spaziali che rendano possibile e congrua la successiva posa di alberature.

43.8. In caso di danni causati agli alberi, si riporta a quanto previsto dall'art.15 del presente Regolamento.

ARTICOLO 44.

Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi.

44.1. I lavori di scavo e le manomissioni su aree verdi e in prossimità di alberature pubbliche della città sono soggetti a esame e successivo parere tecnico vincolante da parte degli uffici comunali competenti per il verde, emesso nel rispetto delle vigenti normative.

44.2. I progetti e i relativi capitolati d'appalto devono contenere dettagliate specifiche e quantificazioni economiche delle misure adottate per la salvaguardia e il mantenimento del patrimonio arboreo presente, nel rispetto delle "Prescrizioni tecniche con lavori da eseguire in prossimità di piante o spazi a verde" citate.

44.3. I progetti presentati da privati per la manomissione e/o occupazione dell'area verde o del *parterre* alberato dovranno essere sottoscritti da un professionista iscritto all'albo professionale (dottore agronomo o forestale, perito agrario, agrotecnico) e accompagnati dai seguenti elaborati:

- a. una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 20 m oltre il limite dell'intervento;
- b. una relazione che specifichi il genere e la specie botanica dei soggetti arborei e la circonferenza del loro tronco a 130 cm da terra;
- c. il numero complessivo dei soggetti arborei interessati dalla futura manomissione del suolo, considerando che l'area di pertinenza deve intendersi come proiezione della chioma sul terreno del soggetto arboreo adulto;
- d. una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione e i manufatti eventualmente presenti in conformità all'articolo 45 ("Obblighi e divieti nelle aree di cantiere e nelle loro immediate vicinanze") del presente Regolamento;
- e. una dichiarazione del richiedente relativa alla conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e contenente l'impegno ad eseguire i ripristini a propria cura e spese, nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati (sia preparatori che successivi all'intervento) e ad indennizzare l'Amministrazione Comunale nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà;
- f. una dettagliata documentazione fotografica.

44.4. Prima dell'inizio dei lavori il richiedente dovrà averne dato avviso scritto agli uffici comunali competenti e dovrà essere in possesso delle autorizzazioni presso gli Enti titolati alla salvaguardia architettonica, ambientale o fitosanitaria per tutti gli alberi assoggettati a vincoli di tutela paesaggistica, storica o rientranti nelle categorie sottoposte a profilassi sanitarie (es. *Platanus*).

44.5. In caso di danni causati agli alberi, si riporta a quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento.

44.6. Su aree pubbliche, qualora si renda necessario eseguire, per motivi urgenti legati alla incolumità o all'interesse pubblico e/o per mancanza accertata di soluzioni alternative, interventi manutentivi che comportino scavi nell'area d'insidenza degli alberi con significativa compromissione del loro apparato radicale, sarà l'interazione tra i competenti Uffici (dell'Amministrazione Comunale ed eventuali Società di Servizi autorizzate) a definire le soluzioni tecniche da adottare sulla base delle priorità di utilità pubblica.

ARTICOLO 45.

Obblighi e divieti nelle aree di cantiere e nelle loro immediate vicinanze.

45.1. Nelle aree di cantiere pubbliche e private e nelle loro immediate vicinanze è obbligatorio adottare tutti gli accorgimenti necessari a evitare qualsiasi danneggiamento del verde persente, ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.

45.2. Sulle superfici sottostanti e circostanti le aree identificate come pertinenza degli alberi (meglio identificate agli artt. 42 e 43) o sulle piante stesse, è vietato:

- a. il versamento, lo spargimento o l'iniezione nel terreno di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, oli, carburanti, scarti di materiale edile, acque di lavaggio, vernici etc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
- b. la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
- c. l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;
- d. i lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza degli alberi; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o con aspiratore a risucchio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto e il fusto delle piante. In tale situazione le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e qualora sia necessaria la loro rimozione questa dovrà essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante;
- e. il causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
- f. l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;
- g. il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
- h. il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali.

45.3. In caso di danni causati agli alberi si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste e l'addebito del danno in base a quanto previsto all'art. 15 del presente Regolamento.

ARTICOLO 46.

Interventi nel sottosuolo in prossimità di alberi pubblici e privati.

46.1. La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:

- a. a metri 5 per gli esemplari monumentali o di pregio con circonferenza maggiore di 250 cm e per i soggetti di *Platanus* con circonferenza maggiore di 120 cm;

b. a metri 3 per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;

c. a metri 1,50 per gli alberi di terza e quarta grandezza e per gli arbusti.

46.2. L'Amministrazione Comunale potrà motivatamente aumentare le distanze riportate al comma precedente in caso di alberi o alberate di particolare pregio storico-monumentale o botanico-paesaggistico.

46.3. Eventuali deroghe alle distanze minime indicate potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale per le canalizzazioni e i cavidotti già esistenti nei seguenti casi:

a. per scavi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al ripristino della funzionalità di impianti tecnologici per la gestione della viabilità e attrezzature per la mobilità che negli anni passati sono stati posizionati all'interno delle zone di protezione degli alberi;

b. per scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto tecnologico o di manutenzione straordinaria su un impianto esistente, ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate o siepi non consentano il rispetto delle zone di protezione degli alberi;

c. per adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti o di nuova introduzione o per cause di pubblica incolumità.

Le deroghe potranno essere concesse soltanto a condizione che gli scavi in prossimità degli apparati radicali vengano effettuati con mezzi o macchinari che in alcun modo possano danneggiare le essenze arboree, privilegiando lo scavo a mano e localizzando inizialmente forma e posizione dell'apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione o aspiratori allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la salvaguardia o la potatura e disinfezione.

46.4. Gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica interrata (a titolo esemplificativo tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature) dovranno osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali. Le radici più grosse (ossia con diametro superiore ai 10 cm) dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita.

46.5. Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia e in ogni caso dovranno essere mantenute umide. Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano. In caso di recisione di radici con diametro superiore a 10 cm la superficie di taglio dovrà essere rivestita con apposite soluzioni disinfettanti.

46.6. Analogamente tutte le distanze e le disposizioni previste al presente articolo devono essere osservate nel caso di semina di tappeti erbosi o messa a dimora di alberi in prossimità di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili dagli uffici competenti.

46.7. In caso di danni causati agli alberi, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie e l'addebito del danno in base a quanto previsto all'art.15 del presente Regolamento.

46.8 Su aree pubbliche, qualora si renda necessario eseguire, per motivi urgenti legati alla incolumità o all'interesse pubblico e/o per mancanza accertata di soluzioni alternative, interventi manutentivi che comportino scavi nell'area ove insistono gli alberi con significativa compromissione del loro apparato radicale, sarà l'interazione tra i competenti Uffici (dell'Amministrazione Comunale ed eventuali Società di Servizi autorizzate) a definire le soluzioni tecniche da adottare sulla base delle priorità di utilità pubblica.

ARTICOLO 47.

Protezione degli alberi pubblici e privati.

47.1. Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con un'adeguata recinzione che consenta di evitare danni al fusto ubicato in area interessata dai lavori, alla chioma ed all'apparato radicale.

47.2. Nel caso risulti impossibile recintare interamente il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali con funzione di cuscinetto (pneumatici o altro).

47.3. In caso di necessità dovrà essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione.

47.4. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.

ARTICOLO 48.

Deposito di materiali su aree verdi.

48.1. È vietato utilizzare le aree verdi pubbliche di cui all'art. 2 del presente Regolamento per deposito anche temporaneo di materiale.

48.2. In caso di imprescindibilità legata a fattori logistici o altro, occorre che la ditta titolare del cantiere o altro soggetto avente titolo richieda specifica autorizzazione per occupazione di suolo pubblico agli Uffici competenti in materia, che indicheranno per iscritto le modalità di deposito dei materiali nell'ambito del

cantiere stesso, sulla base delle prescrizioni espresse dal Servizio comunale competente in materia di verde.

48.3. Nelle aree di pertinenza degli alberi, sia pubblici che privati, è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. Può essere tollerato solo un parziale interrimento massimo di 15 cm con materiale altamente drenante.

48.4 È vietata l'asportazione di terriccio, così come sono vietati gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.

48.5. In caso di danni causati agli alberi si rimanda a quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento.

ARTICOLO 49.

Transito di mezzi.

49.1. In corrispondenza dell'apparato radicale delle piante sono vietati il transito e la sosta di mezzi.

49.2. Il costipamento e la vibratura sono vietati nelle aree di pertinenza degli alberi.

49.3. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, su prescrizione e autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale la superficie di terreno interessata dovrà essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere poste tavole di legno, metalliche o plastiche.

49.4. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie con lavorazioni manuali nelle aree di pertinenza o secondo le prescrizioni inizialmente date.

ARTICOLO 50.

Modificazione della falda.

In caso sia necessaria l'installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda o di pompe geotermiche, dovrà essere preventivamente valutata con gli Uffici competenti ogni possibile conseguenza sulle alberature e dovranno essere adottati gli interventi idonei alla conservazione delle piante, ivi compresa l'irrigazione delle superfici al fine di garantire la costanza del bilancio idrico del terreno, anche rispetto ad eventuali prescrizioni degli Enti competenti in materia.

TITOLO VII PROGETTAZIONE DI AREE VERDI PRIVATE

ARTICOLO 51.

Si rimanda alle N.T.A. vigenti in materia edilizia.

TITOLO VIII SANZIONI

ARTICOLO 52.

Attività di vigilanza.

52.1. L'attività di vigilanza relativa all'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento è affidata agli operatori della Polizia Locale del Comune di Legnano, al personale di cui all'art. 57 c. 1 e 2 c.p.p. e alle Guardie Ecologiche Volontarie nominate con apposito decreto prefettizio o sindacale in base alla legge regionale 05.12.1983 n. 90.

52.2. Le Guardie Ecologiche Volontarie Urbane, ai fini del corretto svolgimento della funzione loro affidata ai sensi del presente Regolamento, riceveranno adeguata formazione formalmente attestata.

52.3 Per disincentivare fenomeni di vandalismo e disturbo alla quiete pubblica, le aree verdi possono essere chiuse con cancelli e rese accessibili negli orari indicati sui cartelli apposti agli ingressi. La vigilanza può essere garantita anche mediante installazione di videocamere di sorveglianza.

ARTICOLO 53.

Tipologia e modalità di applicazione delle sanzioni.

53.1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana, alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano, nelle forme e con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689, le sanzioni amministrative elencate nella tabella riportata nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, e, per quanto non previsto nella suddetta tabella, le disposizioni dell'art 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

53.2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente, colui che è ritenuto responsabile delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento è, in ogni caso, obbligato alla cessazione immediata dell'attività abusiva e al ripristino dello stato dei luoghi ovvero agli interventi di compensazione ambientale previsti dalle norme del presente Regolamento.

53.3 Non è consentito il pagamento della sanzione nelle mani dell'accertatore.

53.4 Qualora il trasgressore sia minorenne si applica l'art. 79 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

ARTICOLO 54.

Norma finale.

54.1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del medesimo. Dallo stesso giorno è abrogato il Regolamento Comunale d'uso del verde, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del 1....., oggetto di successive modifiche.

54.2 Ove non diversamente previsto, le norme del presente Regolamento prevalgono rispetto ad altre norme regolamentari con esso incompatibili.

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Articolo	Descrizione	Sanzioni valori minimi e massimi (euro)
9	I proprietari di aree verdi sono tenuti a provvedere al decoro, alla cura e alla manutenzione delle stesse.	da 60 a 400
10	Accedere a parchi e giardini recintati fuori dagli orari esposti nelle tabelle agli ingressi	Art. 39 c.1 lettera m) R.P.U. vigente da 25 a 250
11	Accedere, circolare e sostare in aree verdi con veicoli a motore e, se autorizzati, fuori da viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta, ovvero non osservando le limitazioni previste	Art. 39 c.1 lettera a) R.P.U. vigente da 25 a 250
12.1	Circolare con biciclette, risciò, monopattini e mezzi non motorizzati a velocità tale da procurare pericolo, ovvero fuori da viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta	Art. 39 c.1 lettera b) R.P.U. vigente da 25 a 250
12.2	Circolare con cavalli condotti da cavaliere non al passo, ovvero fuori da viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta. Effettuare servizio di piazza	da 60 a 400
13	Effettuare interventi colturali (es. piantagioni, potature, trattamenti fitosanitari) sul verde pubblico senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale	da 25 a 250
13	Effettuare qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico o di intervento edilizio, infrastrutturale o di qualsiasi genere che non si svolga nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni tecniche che salvaguardano il patrimonio arboreo cittadino	da 60 a 400
14.a	Raccogliere i fiori, i frutti, i prodotti agricoli da coltivazione, qualsiasi altra parte delle piante e i funghi, fatte salve le deroghe previste.	da 25 a 250
14.b	Arrecare danni all'apparato aereo, al tronco e all'apparato radicale dei soggetti arborei	da 60 a 400
14.c	Estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cortica erbosa e muscinale, le piante erbacee e arbustive	da 60 a 400
14.d	Scavare nel terreno e asportare la terra	da 25 a 250
14.e	Lasciare rifiuti di qualsiasi genere e mozziconi di sigaretta al di fuori degli appositi contenitori	da 60 a 400
14.f 14.g	Catturare o molestare gli animali selvatici, inclusa la fauna minore. Rimuovere e danneggiare i nidi degli uccelli, i nidi degli insetti, le tane degli animali selvatici presenti, l'habitat o altri manufatti collocati a protezione della fauna o esercitare qualsiasi forma di attività venatoria o propedeutica alla caccia	da 60 a 400
14.i	Appendere agli alberi, agli arbusti e alle attrezzature del verde oggetti di qualsiasi genere, comprese strutture ludiche e cartelli segnaletici, in mancanza di specifiche autorizzazioni	da 25 a 250
14.j	Versare sul suolo, sulla vegetazione o negli specchi d'acqua sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo	da 60 a 400
14.l	Introdurre o abbandonare animali, nonché svolgere qualsiasi attività che possa nuocere alla salute degli animali presenti ed agli equilibri ecologici esistenti, senza autorizzazione	Art. 48 c.1 R.P.U. vigente da € 250,00 a € 500,00
14.m	Distribuire cibo e nutrire gli animali selvatici, salvo specifica autorizzazione	da 25 a 250
14.n	Introdurre materiale vegetale quali semi, talee, piante erbacee, arbustive e arboree, senza autorizzazione	da 25 a 250
14.p	Imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti nelle aree verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione	Art. 39 c.1 lettera e) R.P.U. vigente da 25 a 250

		qualora l'atto favorisca situazioni di degrado: Art. 17 c.1 lettera c) R.P.U. vigente da 250 a 500
14.q	Effettuare, al di fuori delle aree attrezzate, forme di ristorazione, di preparazione e di consumo di cibi che comportino l'accensione di fuochi e di <i>barbecue</i> , l'uso di generatori elettrici e di bombole di gas, l'emissione di polveri inquinanti e qualsiasi altra azione che possa arrecare danno all'ambiente e disturbo agli utenti delle aree	da 60 a 400
14.r	Campeggiare, pernottare ed accendere fuochi; lanciare o depositare corpi esplosivi o simili	Art. 42 (accensione fuochi) e art. 66 (campeggio o attendamento) R.P.U. vigente
14.t	Effettuare operazioni di pulizia di veicoli o di oggetti in genere	da 60 a 400
14.u	Posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni	Rimando al rispetto delle disposizioni legate alle occupaz. di suolo pubblico
17	Utilizzo di apparecchi di diffusione sonora non preventivamente autorizzato	Art. 27 c.6 R.P.U. vigente da 60 a 400 qualora l'atto favorisca situazioni di degrado: Art. 17 c.1 lettera d) R.P.U. vigente da 250 a 500
18.a 18.b 18.c 18.d 18.e	Pescare, fare balneazione, accedere a superfici ghiacciate, usare natanti, se non espressamente consentito, ostruire o deviare le acque, se non autorizzato	da 60 a 400
18.f	Alterare le acque con versamento di sostanze o rifiuti di qualsiasi tipo	da 60 a 400
18.g	Introdurre specie di animali acquatici e di piante, se non autorizzati	da 60 a 400
18.h	Usare modellini senza motore o a motore elettrico, salvo autorizzazione; usare modellini con motore a scoppio	da 60 a 400
20	Accedere a spazi destinati a fioriture o verde ornamentale quali aiuole, rotatorie, spartitraffico, parterre, fatte salve le attività di sistemazione e manutenzione	da 60 a 400
21.4	Usare in modo inappropriato le attrezzature ludiche	Art. 6 c.2 lettera g) R.P.U. vigente da 25 a 250
21.6	Utilizzare le attrezzature per il gioco da parte di bambini di età superiore a 12 anni o a quella indicata sulle attrezzature stesse	Art. 6 c.2 lettera g) R.P.U. vigente da 25 a 250
21.7.a	Fumare nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini	da 60 a 400
21.7.b	far accedere cani e altri animali, ad esclusione dei cani guida che accompagnano persone ipovedenti o non vedenti, nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini	Art. 57 c.6 R.P.U. vigente da 25 a 250
22.1	Praticare attività sportiva di gruppo in forma agonistica al di fuori degli spazi attrezzati esistenti e specificamente destinati;	da 60 a 400
22.3	Usare aree attrezzate per lo sport in prossimità di abitazioni in orario non diurno e comunque oltre le ore 22 nel periodo primaverile-estivo e oltre le ore 20 nel periodo autunno-invernale se le stesse sono collocate in prossimità di abitazioni	da 25 a 250
22.4	Praticare attività con ogni mezzo di tiro pericoloso e contundente, nonché l'esercizio del modellismo aereo a motore	da 60 a 400

23.1	Condurre, al di fuori delle aree specificamente destinate, cani senza apposito guinzaglio di lunghezza come prevista dalla normativa vigente;	Rimando all'intero titolo VI° del R.P.U. vigente
23.2	Introdurre animali di affezione nei corsi d'acqua, nelle zone umide, nelle aree naturalistiche, nelle aree coltivate, e nelle aree verdi nelle quali è segnalato il divieto di accesso	Rimando all'intero titolo VI° del R.P.U.
23.3	Non asportare gli escrementi dei propri animali o degli animali affidati, anche all'interno delle aree cani, salve le eccezioni definite	Rimando all'intero titolo VI° del R.P.U.
23.4	Addestrare cani da caccia, difesa o guardia in area verde pubblica o agricola	Rimando all'intero titolo VI° del R.P.U.
24.3	Mancare nel controllo, da parte dei conduttori, affinché i loro animali non scavino buche nelle aree cani	Rimando all'intero titolo VI° del R.P.U.
24.5	Lasciare libero un cane potenzialmente pericoloso nelle aree cani, salvo quando all'interno non siano presenti altri animali	Rimando all'intero titolo VI° del R.P.U.
33.2	Distruggere, danneggiare, modificare in modo sostanziale la struttura della chioma di alberi pubblici e privati senza validi e giustificati motivi tecnici espressamente autorizzati	da 60 a 400
33.4	Potare alberi pubblici e privati della specie <i>Betula pendula</i> (betulla) e la cimatura (taglio del ramo apicale) di qualsiasi specie di conifera e del genere <i>Taxus</i> (tasso), salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione comunale	da 60 a 400
33.5	33.5 Effettuare senza autorizzazione su alberi pubblici e privati interventi che alterino in modo sostanziale la naturale forma della chioma e la struttura degli individui arborei	da 60 a 400
33.7	Effettuare la potatura degli alberi nel periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e comunque nel periodo che va dal 1° marzo al 30 settembre, salvo che per interventi urgenti volti alla tutela dell'incolumità pubblica	da 60 a 400
33.8	Potare alberi su cui siano presenti nidi di uccelli o tane di piccoli mammiferi, o che siano utilizzati come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio, eccettuate condizioni di accertata pericolosità delle piante	da 60 a 400
34	Abbattere alberi privati o pubblici di cui all'art. 30 in mancanza di specifica autorizzazione	da 60 a 400
35.1	Abbattere alberi o potare rami per evitare un pericolo imminente per l'incolumità di persone o cose, a seguito di eventi eccezionali, in mancanza di previa tempestiva e motivata comunicazione	da 60 a 400
35.2	Mancare di conservare parte del tronco ammalorato dopo l'abbattimento ovvero mancare di presentare la domanda di autorizzazione in sanatoria entro 15 giorni	da 60 a 400
36.2	Estirpare siepi, pubbliche o private, che rivestano particolare interesse storico, ambientale o paesaggistico in mancanza di preventiva autorizzazione	da 60 a 400
36.3	Potare siepi dal 1° marzo al 30 settembre, salvo che per interventi urgenti volti alla tutela dell'incolumità pubblica	da 60 a 400
37	Trapiantare alberi, ad eccezione di piante provenienti da vivaio e allevate a tale scopo ad esclusione dei casi previsti dal regolamento	da 60 a 400
43.4.a	Impermeabilizzare il suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento nell'area di pertinenza dell'albero	da 60 a 400
43.4.b	Esequire riporti di terreno non agrario o che causino l'interramento dei colletti nell'area di pertinenza dell'albero ovvero eseguire scavi che comportino lesioni alle radici principali	da 60 a 400
43.4.c	Spargere sostanze nocive nell'area di pertinenza dell'albero	da 60 a 400
43.4.d	Usare impropriamente prodotti diserbanti e spargere sale su superfici ghiacciate, escluse quelle destinate al pubblico transito e alla sosta veicolare, nell'area di pertinenza dell'albero	da 60 a 400
43.4.e	Sostare con veicoli nell'area di pertinenza dell'albero	da 60 a 400
43.6.a	Impermeabilizzare il suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento	da 60 a 400

43.6.b	Eseguire riporti che non siano di terreno agrario e che causino l'interramento anche minimo del colletto degli alberi; eseguire scavi che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti	da 60 a 400
43.6.c	Spargere, entro la zona di pertinenza dell'albero, qualsiasi sostanza nociva per la vita vegetale e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, calcestruzzo, sostanze chimiche, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi	da 60 a 400
43.6.d	Usare impropriamente prodotti diserbanti, spargere sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito o alla sosta veicolare	da 60 a 400
43.6.e	Sostare con veicoli sulla aree di pertinenza degli alberi e <i>parterre</i> alberati	da 60 a 400
45.2.a 45.2.b 45.2.c	Nelle aree di cantiere, nelle aree sottostanti e circostanti di pertinenza degli alberi, versare, spargere o iniettare nel terreno qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, produrre la combustione di sostanze di qualsiasi natura, impermeabilizzare il terreno con materiali di qualsiasi natura	da 60 a 400
45.2.d 45.2.g 45.2.h	Nelle aree di cantiere, nelle aree sottostanti e circostanti di pertinenza degli alberi, effettuare lavori di scavo con mezzi meccanici, effettuare riporto o asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali ovvero interrare inerti o materiali di altra natura o produrre qualsiasi variazione del piano di campagna originario, depositare materiale da costruzione ed effettuare lavorazioni di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali	da 60 a 400
45.2.e 45.2.f	Nelle aree di cantiere, causare alle piante ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta, affiggere sulle piante direttamente con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale non estensibile, cartelli, manifesti e simili	da 60 a 400
48.1	Utilizzare aree verdi per depositi anche temporanei di materiale	da 60 a 400
48.3	Nelle aree di pertinenza degli alberi, effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante	da 60 a 400
48.4	Asportare terriccio ovvero spargere acque di lavaggio di betoniere	da 60 a 400
49.1	Sostare e transitare con mezzi in corrispondenza dell'apparato radicale delle piante	da 60 a 400
49.2	Effettuare costipamento e vibratura nelle aree di pertinenza degli alberi	da 60 a 400

Per quanto non espressamente indicato in tabella ogni altro eventuale abuso o mancato rispetto delle presenti norme verrà applicata la sanzione minima da € 25,00 a € 250,00.

PRINCIPALI FONTI DOCUMENTALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Si elencano di seguito con valore non esaustivo, ma meramente esemplificativo le principali fonti documentali e riferimenti normativi, vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Normativa nazionale.

- Legge n. 10 del 14/1/2013: "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani".
- Decreto Ministeriale 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento).
- Decreto interministeriale di "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" del 22/1/2014.
- D.Lgs. n. 42 del 22/1/2004 e s.m.i.: "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
- Carta dei giardini storici detta "Carta di Firenze" del 21/5/1981.
- D.P.R. n. 59 del 2/4/2009: "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n° 192 del 19 agosto 2005 concernente attuazione della direttiva CE sul rendimento energetico in edilizia".
- D.Lgs. N° 194 del 17.03.1995 Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari.
- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 " Norme in materia ambientale".
- Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
- Legge 24.11.1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale".
- D.Lgs 18.08.2000 n. 267. „Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali“.

Normativa regionale

- Legge Regionale Lombardia n. 31 del 5/12/2008: "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale".
- Regolamento Regionale Lombardia n. 5/2007 e s.m.i.: "Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale n. 31 del 5/12/2008: "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale".
- Legge Regionale Lombardia n. 10/2008 "Disposizioni per la conservazione della piccola fauna e della flora spontanea" - Allegato "E" - "Lista delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione" approvato con deliberazione di Giunta Regionale Lombardia n° VIII/7736 del 24 luglio 2008.
- Legge Regionale 05.12.1983 "Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale".

Normativa comunale e fonti documentali

- "linee di indirizzo per il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore per lo svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h della legge 447 del 26/10/1995".
- Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di Consiglio comunale
- Regolamento Locale d'Igiene approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. e s.m.i..
- Regolamento Comunale di Tutela degli Animali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
- Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio comunale
- Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
- Regolamento dei servizi funebri e cimiteriali del Comune di Legnano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
- Criteri orti urbani Approvati con deliberazione G.C. n. 18 del 14/02/2012
- Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative approvato con deliberazione C.C. n. 71 del 28.10.2003.
- Regolamento di polizia urbana approvato con delibera CC 69 del 08.06.2011 e s.m.i.



CONCESSIONE ORTI URBANI

INDICE GENERALE

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Assegnazione.

Art. 3 – Graduatoria.

Art. 4 - Concessione.

Art. 5 - Lavorazione e conduzione.

Art. 6 - Tipologia unità coltivabili.

Art. 7 - Prescrizioni.

Art. 8 - Canone e spese di gestione.

Art. 9 - Manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 10 - Responsabilità.

Art. 11 - Vigilanza e controllo.

Art. 12 - Obblighi.

Art. 13 - Servizi e attrezzature collettive.

Art. 14 - Disposizioni.

Art. 15 - Clausola speciale per il Contratto di Quartiere.

Art. 16 - Sponsorizzazioni.

Art. 17 – Sanzioni.

Art. 18 - Norme finali.

ART. 1 – Finalità.

Nell'intento di favorire la riqualificazione del territorio valorizzando gli spazi verdi inutilizzati - oggetto sovente di scarichi ed occupazioni abusive od invase da erbe infestanti – oltre a favorire l'integrazione sociale dei residenti, l'Amministrazione Comunale di Legnano destina ad **orti urbani** aree di proprietà comunale individuate sul territorio.

A tale scopo è già stato avviato un primo programma d'intervento in attuazione sia all'Accordo di Programma Regionale, denominato "Contratto di Quartiere", su di un'area comunale in zona Mazzafame, sia in attuazione ad un accordo di sponsorizzazione, finalizzato ad allestire spazi da destinare alla coltivazione in località San Bernardino.

I lotti destinati ad orto vengono assegnati in uso mediante atto di concessione agli aventi titolo previa formazione di specifica graduatoria secondo le modalità indicate nelle presenti Norme.

Le delimitazioni dei lotti risultano dalle planimetrie allegate al bando pubblico all'uopo predisposto.

ART. 2 – Assegnazione.

Per l'assegnazione verrà emesso apposito bando pubblico che fisserà i termini per la presentazione delle domande.

Possono presentare richiesta di assegnazione:

- i cittadini maggiorenni che, alla data del bando, siano residenti in Legnano da almeno 5 (cinque) anni;

coloro che:

- non siano possessori di altro orto o di terreno utilizzabile ad orto a Legnano o nei Comuni confinanti;
- non siano debitori di somme nei confronti del Comune o delle sue società di servizi controllate e partecipate, o abbiano con gli stessi liti pendenti in corso;
- non siano agricoltori a titolo principale.

ART. 3 – Graduatoria.

La graduatoria di assegnazione viene elaborata nel rispetto dei seguenti punteggi:

- pensionati di ambo i sessi titolari di pensione sociale; PT. 12
- cittadini che abbiano un reddito familiare calcolato sull'indicatore ISEE del richiedente uguale o inferiore a €. 15.000,00; PT. 10
- pensionati di ambo i sessi di età oltre i sessantacinque anni; PT. 8
- coloro che abbiano un numero di componenti familiari pari o superiore a cinque. PT. 10

In caso di parità di punteggio viene assunto quale criterio di precedenza l'anzianità ed eventualmente la residenza a Legnano da più anni.

I concessionari uscenti, dopo il primo quinquennio, dovranno invece solamente comunicare al Comune la volontà di mantenere l'assegnazione dell'orto anche per il successivo quinquennio, purché abbiano mantenuto la residenza in Legnano e non siano possessori di altro orto o di terreno utilizzabile ad orto a Legnano o nei Comuni confinanti.

Verrà compilata una graduatoria in cui saranno prioritariamente inseriti i concessionari uscenti che hanno espresso la volontà di proseguire nella conduzione dell'orto, mentre le altre domande verranno inserite secondo l'ordine di punteggio complessivo.

ART. 4 – Concessione.

L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo: il concessionario non può sub-concedere il terreno affidatogli né può locarlo a terzi.

Possono contribuire alla conduzione dell'appezzamento tutto il nucleo familiare esteso ai parenti in linea retta sino al secondo grado. Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un lotto, fatta salva la disponibilità per

carenza di domande. In tal caso si procederà rispettando l'ordine della domanda presentata per ottenere il secondo lotto

All'atto della concessione l'assegnatario è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità circa il non essere proprietario di altro appezzamento di terreno a tale scopo utilizzato e/o il non essere conduttore di altro orto.

La concessione avrà durata quinquennale, rinnovabile per ugual periodo su richiesta scritta da trasmettere tre mesi prima della scadenza della concessione, fatta salva la revoca motivata da parte dell'Amministrazione Comunale.

Ai concessionari uscenti che, mantenendo i requisiti richiesti, esprimono la volontà di continuare nella conduzione dell'orto, sarà preservato lo stesso lotto di cui sono già assegnatari.

In caso di subentro di nuovi concessionari nel periodo di validità della graduatoria, la durata dell'assegnazione dell'orto è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine quinquennale.

La concessione è a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento per le motivazioni sotto indicate, con preavviso di almeno sei mesi e senza che nessun diritto o risarcimento spetti al concessionario.

E' prevista, pertanto, la revoca immediata in caso di non utilizzo dell'orto per due mesi consecutivi (salvo comprovate gravi situazioni congruamente motivate) o per inosservanza dei criteri di conduzione e delle prescrizioni contenute nelle presenti norme o, ancora, per rinuncia o decesso del concessionario.

La concessione viene a cessare automaticamente alla fine del raccolto per coloro che si trasferissero fuori dall'ambito territoriale comunale.

La concessione del lotto che si renderà libero, è effettuata a favore del primo richiedente in graduatoria non assegnatario.

Allo scadere della concessione il concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione,

senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

ART. 5 – Lavorazione e conduzione.

La lavorazione e conduzione dell'orto deve essere fatta esclusivamente dal concessionario e dagli appartenenti al nucleo familiare come descritto nel precedente articolo 4.

Il concessionario è tenuto a rispettare i confini del terreno concesso e non può svolgere attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola o floricola; in ogni caso la produzione ricavata non può dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma è rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare.

I concessionari degli orti urbani si impegnano a rispettare tutte le norme previste dalle presenti norme ed in particolare:

- a) a mantenere l'orto assegnato in stato decoroso e pulito; i rifiuti organici non riutilizzati nel ciclo biologico e le immondizie in genere devono essere asportate dall'orto e conferite presso le apposite piattaforme ecologiche;
- b) a realizzare a proprie spese e senza nulla richiedere al Comune, i capanni per la custodia degli attrezzi – previa autorizzazione scritta del Comune stesso – con dimensioni e materiali prescritti dall'Ente predetto, ove non presenti all'atto dell'assegnazione;
- c) a realizzare a proprie spese e senza nulla richiedere al Comune, le recinzioni a delimitazione delle singole unità ortive – previa autorizzazione scritta del Comune stesso – con altezze e materiali prescritti dall'Ente predetto, ove non presenti all'atto dell'assegnazione;
- d) a tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni (viottoli, recinzioni ed eventuali piantumazioni poste a delimitazione dell'area comunale ad uso orti urbani) presenti all'atto dell'assegnazione;
- e) a non danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi;
- f) a non danneggiare e fare buon uso del sistema di irrigazione, attenendosi alle prescrizioni impartite per l'uso dell'acqua nei vari periodi dell'anno, con divieto di conservare acqua in fusti o barili aperti;

- g) a non effettuare alcuna modifica alle delimitazioni interne eventualmente presenti;
- h) a non effettuare alcuna modifica alla struttura dei capanni eventualmente presenti;
- i) a non realizzare ulteriori strutture, oltre i capanni eventualmente presenti;
- j) a non accedere alla zona orti con auto o motocicli, ma servirsi degli spazi appositamente predisposti;
- k) a non scaricare o lasciare in deposito materiali di alcun genere;
- l) a non tenere stabilmente cani o altri animali negli orti;
- m) a non allestire strutture per la cottura di cibi;
- n) a non modificarne la destinazione;
- o) a non accendere fuochi all'interno degli orti;
- p) a rispettare eventuali altre condizioni particolari poste in sede di assegnazione.

In caso di inadempienza anche di una sola delle condizioni sopra indicate, si provvederà alla revoca motivata della concessione, senza diritto ad alcuna indennità.

ART. 6 – Caratteristiche orti.

Ogni unità coltivabile potrà avere una dimensione variabile, di regola compresa tra i 60 e i 100 metri quadrati, in rapporto alla consistenza delle aree disponibili.

La suddivisione delle aree individuate ad orti urbani in unità coltivabili viene determinata dal Comune di Legnano il quale valuterà, inoltre, l'opportunità di attrezzare preliminarmente le aree con capanni e recinzioni.

I capanni, in linea di massima, dovranno essere realizzati in legno opportunamente trattato per ambienti esterni; le caratteristiche, la tipologia e il posizionamento degli stessi dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

Dovranno essere uguali per tutto il comparto e raggruppati, ove possibile, a moduli da 4 o da 2.

Le recinzioni interne di separazione delle singole unità ortive dovranno essere preventivamente concordate con il Comune e comunque non dovranno avere altezza superiore a mt. 1,00.

Ogni orto sarà dotato di impianto idrico per l'irrigazione, le cui spese di consumo saranno a carico dei concessionari, in base alle rilevazioni consentite dai contaltri presenti in ogni orto. L'impianto sarà dotato a valle di valvola a saracinesca per lo svuotamento del circuito, in modo che nei mesi invernali venga minimizzato il rischio di rotture e guasti dovuti al gelo.

In relazione all'ambito urbanistico in cui andranno a insediarsi gli orti urbani, l'intera area sarà opportunamente perimetrata con recinzione in legno trattato per esterni ovvero in rete metallica plastificata di altezza non superiore a mt. 2,00. Le tipologie e i materiali di costruzione delle recinzioni, non dovranno creare contrasto con i caratteri del contesto e non dovranno compromettere il paesaggio circostante.

I vialetti di comunicazione che sottendono la parcellizzazione dovranno essere realizzati in pietrisco.

ART. 7 - Prescrizioni.

La coltivazione dovrà essere esclusivamente ortofrutticola e floricola e per il solo autoconsumo.

Il concessionario può piantare ortaggi, fiori, piante e cespugli fruttiferi.

Le suddette piante non possono superare l'altezza di mt. 2,50 e devono essere rispettate le distanze dai confini pari a mt. 0,50 (come prescritto dal Codice Civile).

Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso di prodotti inquinanti che possono arrecare danno all'ambiente. L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.

E' vietato l'utilizzo e la coltivazione di prodotti OGM.

Tutte le iniziative che possono nuocere alla vita di api, pipistrelli, uccelli, ricci ed in genere a tutti gli animali utili all'uomo devono intendersi vietate.

ART. 8 – Canone e spese ordinarie.

Ogni concessionario dovrà pagare al Comune un canone di concessione annuo determinato attraverso specifico atto di Giunta comunale. La determinazione del canone avverrà periodicamente attraverso il confronto con le applicazioni tariffarie di altri comuni limitrofi.

Per il primo anno di locazione il canone dovrà essere pagato alla firma dell'atto di concessione temporanea dell'orto, per un importo pari al periodo di utilizzo.

Per i successivi anni di concessione il canone dovrà essere versato entro il 31 Gennaio dell'anno in corso.

In caso di subentro, il canone da versare all'atto della concessione è proporzionale ai mesi di effettivo utilizzo dell'orto.

Oltre a tale quota, il concessionario è tenuto a pagare le spese per il consumo dell'acqua utilizzata per l'irrigazione dei singoli orti direttamente all'Ente Comunale, sulla base dei consumi contabilizzati da apposito dispositivo contaltri.

ART. 9 – Manutenzione ordinaria e straordinaria.

Le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria (recinzioni interne ed esterne, capanni, vialetti interni, piantumazioni a delimitazione dell'intero lotto, rete d'irrigazione ecc.), in deroga all'art. 1576 del Codice Civile, saranno a carico del concessionario.

L'orto assegnato deve essere mantenuto in modo decoroso e pulito.

Il concessionario deve avere cura della manutenzione del capanno ad uso deposito attrezzi, eventualmente presente, sul quale non sono concesse modifiche.

I confini fra i lotti devono essere curati e rispettati.

La cura di tutte le parti comuni (vialetti interni, siepe perimetrale, recinzioni, ecc.) è affidata agli assegnatari degli orti che dovranno garantirne pulizia e decoro senza l'uso di diserbanti.

E' vietato depositare rifiuti o materiale vario fuori dal proprio orto.

ART. 10 – Responsabilità.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per danni provocati a persone o cose nell'esercizio e nell'utilizzo degli orti.

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che il concessionario possa subire o causare a terzi, sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano assegnato.

ART. 11 – Vigilanza e controllo.

L'Amministrazione Comunale provvederà, periodicamente, alla vigilanza ed al controllo della conduzione degli orti gestiti dai concessionari a mezzo di personale incaricato.

Da parte loro, i concessionari di ciascun lotto si riuniranno in assemblea e, su convocazione del Servizio preposto del Comune, nomineranno un Comitato per la gestione degli orti composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri e sottoposto a rinnovo ogni cinque anni.

Tale comitato avrà la responsabilità e il compito di:

- Riferire almeno una volta all'anno all'Amministrazione Comunale circa la conduzione complessiva degli orti urbani;
- Richiamare tutti gli assegnatari all'ottemperanza delle norme di conduzione previste dai presenti norme;
- Segnalare all'Amministrazione Comunale i casi di mancata ottemperanza non risolvibili tramite il predetto richiamo;
- Segnalare all'Amministrazione Comunale le infrazioni comportanti la revoca, anche immediata, della concessione a causa della loro gravità, come nel caso in cui un assegnatario venga colto a prelevare prodotti in orti altrui, a delegare a terzi la conduzione dell'orto, a non utilizzare il medesimo per un tempo prolungato, etc..
- Ripartire le spese idriche in base ai consumi rilevati dai contabilizzatori presenti nei singoli orti facendosi carico della riscossione degli importi e del pagamento dei consumi complessivi dell'impianto presso il Comune;
- Assicurare la cura e la manutenzione degli spazi comuni e regolamentare

la partecipazione di tutti i conduttori degli orti ai suddetti lavori.

ART. 12 – Obblighi.

L'atto di concessione obbliga l'assegnatario all'osservanza delle norme e condizioni delle presenti Norme. L'inosservanza costituisce motivo di revoca della concessione.

ART. 13 – Cessazione della concessione e subentro.

Fatto salvo quanto previsto nell'art. 4, la concessione cessa per:

- disdetta dell'interessato, con obbligo di preavviso all'Amministrazione di mesi tre e senza diritto ad alcun indennizzo;
- mancato pagamento del canone alla scadenza prevista;
- inosservanza delle presenti Norme, previa lettera di diffida ad ottemperare le norme violate;
- decesso del concessionario.

In caso di cessazione della concessione per una delle cause di cui al precedente comma, subentrano, seguendo l'ordine, gli assegnatari della graduatoria in vigore.

ART. 14 – Disposizioni.

Il concessionario dovrà attenersi a tutte le disposizioni e decisioni dell'Amministrazione Comunale in vigore al momento della concessione ed a quelle che dovessero sopravvenire nel periodo di durata della stessa.

Le presenti norme sono passibili di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate, nonché in base a eventuali suggerimenti o a sopravvenute nuove disposizioni legislative. Le eventuali innovazioni, pena decadenza della assegnazione dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

ART. 15 – Clausola speciale per il Contratto di Quartiere.

Considerato che gli orti urbani previsti nel Quartiere Mazzafame sono stati cofinanziati dalla Regione Lombardia, dal Comune di Legnano e dall'ALER

Milano nell'ambito del Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica, volto alla riqualificazione di zone periferiche, nelle assegnazioni dei lotti sarà data precedenza a coloro che risiedono all'interno del perimetro dell'area individuata come "Contratto di Quartiere Mazzafame" (via della Pace, via dei Pioppi, via delle Rose e via N. Sauro).

ART. 16 – Sponsorizzazioni.

Nel caso di sponsorizzazione pubblica per la realizzazione di orti urbani, valutato l'interesse pubblico che questi rivestono essendo rivolti, in particolar modo, alle persone anziane assumendo, quindi, l'iniziativa un concreto carattere sociale, la società sponsorizzatrice potrà indicare all'Amministrazione Comunale le persone a cui concedere il singolo orto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

ART. 17 – Sanzioni.

Il mancato rispetto delle presenti norme comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nell'allegato "A"

ART. 18 – Norme finali.

Le presenti norme dovranno essere integralmente accettate e sottoscritte da ogni assegnatario prima della formale assegnazione.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, si applica il Codice Civile.



Città di Legnano

Piazza San Magno, 9
20025 Legnano (MI)
CF e PI 00807960158

ALLEGATO D

SETTORE 4. SERVIZI TECNICI –INFRASTRUTTURE E VERDE
Telefono 0331.471.318 Fax 0331.471.300 e-mail: servizio.strade@legnano.org

AL COMUNE DI LEGNANO

Piazza San Magno, 9 - 20025 Legnano (MI)
Tel. 0331/471111 - P.I. 00807960158

PEC: comune.legnano@cert.legalmail.it

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE POTATURA STRAORDINARIA

O

ABBATTIMENTO DI ALBERATURE NON CONNESSE AD OPERE EDILIZIE

(Regolamento d' Uso e Tutela del Verde Pubblico e Privato del Comune di Legnano approvato nella seduta Consiliare del ./...../2018 art. ... , art. ...)

DATI DEL TITOLARE (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell'allegato "SOGGETTI COINVOLTI")

Cognome _____ Nome _____ codice fiscale _____
in qualità di _____ (1) della ditta / società / condominio (1) _____
con codice fiscale (1) _____ partita IVA (1) _____
nato a _____ prov. _____ stato _____ nato il _____
residente in _____ prov. _____ stato _____
indirizzo _____ n. _____ C.A.P. _____
PEC _____ posta elettronica _____
Telefono fisso / cellulare _____

(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società o condominio

OGGETTO: INTERVENTO DI

◇ **POTATURA STRAORDINARIA**

◇ **ABBATTIMENTO ALBERATURA**

DICHIARAZIONI

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

a) Titolarità dell'intervento

di avere titolo alla presentazione della richiesta in quanto

(Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, concessionario, ecc.)

del terreno interessato dall'intervento e di

a.1 \diamond avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento

a.2 \diamond non avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori

a.3 \diamond essere concessionario di area del Comune di Legnano munito di assenso dell'Area concessionaria

b) Opere su parti comuni

che le opere oggetto della presente richiesta

b.1 \diamond non riguardano parti comuni

b.2 \diamond riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale

b.3 \diamond riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio

c) Pratiche edilizie

che per le aree oggetto della presente richiesta non sono state presentate pratiche edilizie o Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata ancora efficaci

d) Rispetto del Regolamento

che l'intervento è conforme al Regolamento

e) Rispetto della normativa sulla privacy

di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo

f) Presentazione di eventuali atti di assenso

che per l'intervento

e.1 \diamond non sono necessari altri atti di assenso (ad es. autorizzazione paesaggistica, nulla osta regionale, ecc.) (2)

e.2 \diamond sono necessari i seguenti atti di assenso, già rilasciati dalle competenti amministrazioni (2)

Tipologia di atto

Autorità Competente

Prot. N.

Data di rilascio

(2) vedere "Elenco dei possibili atti di assenso" riportato in appendice.

g) Localizzazione dell'intervento (3)

che l'intervento interessa l'immobile sito nel Comune di Legnano in (via, piazza, ecc.) _____ n. _____

scala _____ piano _____ interno _____ C.A.P. _____ Censito al catasto: \diamond fabbricati \diamond terreni

nome del Comune censuario _____ codice del Comune censuario _____ foglio n. _____

map. _____ (se presenti) sub. _____ sez. _____ sez. urb. _____

(3) Se l'intervento è ubicato su più mappali, scale, piani, ecc.. duplicare i campi che servono

h) Descrizione sintetica dell'intervento di abbattimento alberatura e compensazione

Ai sensi del Regolamento d'Uso e Tutela del Verde Pubblico e Privato art..... l'intervento consiste in:

Ai fini della compensazione l'autorizzazione è subordinata all'inserimento di un numero di esemplari adulti in relazione alla specie e all'età della pianta rimossa, calcolati secondo le indicazioni del Servizio tecnico cui compete la gestione del verde e riportati nella relazione agronomica; le nuove alberature saranno piantumate:

g.1 ◇ nel terreno privato oggetto della rimozione/ terreno privato nelle immediate vicinanze

g.2 ◇ in un'area pubblica vicina (**da indicare nella relazione botanica fitosanitaria**) individuata congiuntamente con il Comune, in quanto non è possibile ripiantumare nel terreno privato

n.b. nel caso di scelta della soluzione g.2 l'intervento compete all'ente comunale e pertanto l'opzione comporta il versamento corrispondente al valore stimato di ripiantumazione riportata nella relazione agronomica e convalidata dal servizio tecnico di competenza.

h) descrizione sintetica dell'intervento di potatura straordinaria

Ai sensi del Regolamento d'Uso e Tutela del Verde Pubblico e Privato art..... l'intervento consiste in:

Data e luogo

Il/Il Dichiarante/i

Decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda o delle integrazioni richieste dall'Amministrazione Comunale, in assenza di riscontro formale, l'autorizzazione si intende positivamente rilasciata.

Per le domande riguardanti alberi monumentali, di cui all'art. del Regolamento, necessita specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Per le domande riguardanti le alberature poste in aree oggetto di tutela paesaggistica, qualora sia allegato specifico atto di assenso di altri Enti, decorsi 30 giorni dalla presentazione della domanda o delle integrazioni richieste dall'Amministrazione Comunale, in assenza di riscontro formale, l'autorizzazione si intende positivamente rilasciata.

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

	ALLEGATO	CASI IN CUI E' PREVISTO L'ALLEGATO
△	Copia del documento di identità del/i titolare/i	Sempre obbligatoria
△	Soggetti coinvolti	Compilare solo in caso di più di un titolare
△	Documentazione fotografica	Sempre obbligatoria
△	Relazione Botanica fitosanitaria (a firma di un tecnico abilitato)	Sempre obbligatoria
△	Planimetria a scala adeguata	Sempre obbligatoria
△	Copia dei documenti d'identità dei comproprietari	Se gli eventuali comproprietari dell'immobile Hanno sottoscritto gli elaborati allegati
△	Altro (specificare)	

Il/I dichiarante/i

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa.

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Comune di Legnano

Titolare: Comune di Legnano

SOGGETTI COINVOLTI

1. TITOLARI

(compilare solo in caso di più di un titolare – sezione ripetibile)

Cognome _____ Nome _____ codice fiscale _____
in qualità di _____ (1) della ditta / società / condominio (1) _____
con codice fiscale (1) _____ partita IVA (1) _____
nato a _____ prov. _____ stato _____ nato il _____
residente in _____ prov. _____ stato _____
indirizzo _____ n. _____ C.A.P. _____
PEC _____ posta elettronica _____
Telefono fisso / cellulare _____
(1) Da compilare solo nel caso in cui trattasi di contitolare/i della ditta o della società o del condominio

ELENCO DEI POSSIBILI ATTI DI ASSENSO

ATTI DI ASSENSO
<p>Autorizzazione paesaggistica semplificata</p> <p>in caso di interventi di lieve entità, elencati nell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017, ricadenti in zona tutelata ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 -Codice dei beni culturali e del paesaggio qualora le opere comportino alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici</p>
<p>Autorizzazione paesaggistica ordinaria</p> <p>in caso di interventi ricadenti in zona tutelata ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio qualora le opere comportino alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici e non siano incluse nell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017</p>
<p>Parere/nullaosta Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici</p> <p>Per interventi su immobili tutelati ai sensi della Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004</p>
<p>Parere/nullaosta Regione per prevenzione diffusione fitopatologie/ parassiti vegetali (specificare, es:</p> <p><i>Regione Lombardia Agricoltura - D.d.u.o. 330 del 22 gennaio 2014 - Modalità di applicazione in Regione Lombardia del Decreto Ministeriale 29 febbraio 2012 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato causato da Ceratocystis Fimbriata")</i></p>
<p>Altro (specificare, es: Area concessionaria del Comune)</p>



Città di Legnano

Piazza San Magno, 9
20025 Legnano (MI)
CF e PI 00807960158

ALLEGATO E

SETTORE 4. SERVIZI TECNICI –INFRASTRUTTURE E VERDE
Telefono 0331.471.318 Fax 0331.471.300 e-mail: servizio.strade@legnano.org

AL COMUNE DI LEGNANO

Piazza San Magno, 9 - 20025 Legnano (MI)
Tel. 0331/471111 - P.I. 00807960158

PEC: comune.legnano@cert.legalmail.it

**COMUNICAZIONE INTERVENTO D'URGENZA POTATURA STRAORDINARIA O
ABBATTIMENTO DI ALBERATURE NON CONNESSE AD OPERE EDILIZIE E
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A SANATORIA**

(Regolamento d' Uso e Tutela del Verde Pubblico e Privato del Comune di Legnano approvato nella seduta Consiliare del ./...../2018 art. ... , art. ...)

DATI DEL TITOLARE (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell'allegato "SOGGETTI COINVOLTI")

Cognome _____ Nome _____ codice fiscale _____
in qualità di _____ (1) della ditta / società / condominio (1) _____
con codice fiscale (1) _____ partita IVA (1) _____
nato a _____ prov. _____ stato _____ nato il _____
residente in _____ prov. _____ stato _____
indirizzo _____ n. _____ C.A.P. _____
PEC _____ posta elettronica _____
Telefono fisso / cellulare _____

(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società o condominio

OGGETTO: INTERVENTO DI

◇ **POTATURA STRAORDINARIA**

◇ **ABBATTIMENTO ALBERATURA**

DICHIARAZIONI

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

a) Titolarità dell'intervento

di avere titolo alla presentazione della richiesta in quanto _____
(Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, concessionario, ecc.)
 del terreno interessato dall'intervento e di

a.1 ◇ avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento

a.2 ◇ non avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori

a.3 ◇ essere concessionario di area del Comune di Legnano munito di assenso dell'Area concessionaria

b) Opere su parti comuni

che le opere oggetto della presente richiesta

b.1 ◇ non riguardano parti comuni

b.2 ◇ riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale

b.3 ◇ riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio

c) Pratiche edilizie

che per le aree oggetto della presente richiesta non sono state presentate pratiche edilizie o Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata ancora efficaci

d) Rispetto del Regolamento

che l'intervento è conforme al Regolamento

e) Alberi monumentali

che non si tratta di albero monumentale

f) Aree vincolate o protette

di avere adempiuto a quanto previsto dal regolamento nella sezione dedicata alle aree vincolate o protette art.

g) Rispetto della normativa sulla privacy

di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo

DICHIARA

h) Inizio lavori e presentazione di eventuali atti di assenso

che il giorno _____ è iniziato l'intervento

h.1 ◇ per la cui realizzazione non sono necessari altri atti di assenso (ad es. autorizzazione paesaggistica, nulla osta regionale, ecc.) (2)

h.2 ◇ per la cui realizzazione sono necessari i seguenti atti di assenso, già rilasciati dalle competenti amministrazioni (2)

Tipologia di atto	Autorità Competente	Prot. N.	Data di rilascio

(2) vedere "Elenco dei possibili atti di assenso" riportato in appendice.

i) Localizzazione dell'intervento ⁽³⁾

che l'intervento interessa l'immobile sito nel Comune di Legnano in (via, piazza, ecc.) _____ n. _____
scala _____ piano _____ interno _____ C.A.P. _____ Censito al catasto: ◇ fabbricati ◇ terreni
nome del Comune censuario _____ codice del Comune censuario _____ foglio n. _____
map. _____ (se presenti) sub. _____ sez. _____ sez. urb. _____

(3) Se l'intervento è ubicato su più mappali, scale, piani, ecc.. duplicare i campi che servono

j) Descrizione sintetica delle cause dell'urgenza, dell'intervento di abbattimento e compensazione

Ai sensi del Regolamento d'Uso e Tutela del Verde Pubblico e Privato art. l'urgenza era dovuta a:

e l'intervento è consistito in:

Ai fini della compensazione l'autorizzazione è subordinata all'inserimento di un numero di esemplari adulti in relazione alla specie e all'età della pianta rimossa, calcolati secondo le indicazioni dell'Area cui compete la gestione del verde e riportati nella relazione agronomica; le nuove alberature saranno piantumate:

j.1 ◇ nel terreno privato oggetto della rimozione

j.2 ◇ in un'area pubblica vicina (**da indicare nella relazione botanica fitosanitaria**) individuata congiuntamente con il Comune, in quanto non è possibile ripiantumare nel terreno privato

n.b. nel caso di scelta della soluzione j.2 l'intervento compete all'ente comunale e pertanto l'opzione comporta il versamento corrispondente al valore stimato di ripiantumazione riportata nella relazione agronomica e convalidata dal servizio tecnico di competenza.

h) descrizione sintetica delle cause dell'urgenza, dell'intervento di potatura straordinaria

Ai sensi del Regolamento d'Uso e Tutela del Verde Pubblico e Privato art. l'urgenza era dovuta a:

e l'intervento è consistito in:

Ai sensi dell'art. mi impegno a presentare entro 30 gg. dall' inizio dell' intervento la relazione botanica fitosanitaria per il completamento della Richiesta di Autorizzazione a sanatoria, indicante anche la località ove effettuare la compensazione.

Ai sensi dell'art. mi impegno inoltre a conservare parte del tronco ammalorato per la verifica da parte degli uffici competenti.

Data e luogo

Il/Il Dichiarante/i

Decorsi 30 giorni dalla presentazione della relazione botanica fitosanitaria o delle integrazioni richieste dall'Amministrazione Comunale, in assenza di riscontro formale, l'autorizzazione si intende positivamente rilasciata.

Per le domande riguardanti alberi monumentali, di cui all'art. del Regolamento, necessita specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Per le domande riguardanti le alberature poste in aree oggetto di tutela paesaggistica, decorsi 30 giorni dalla presentazione della relazione botanica fitosanitaria e di eventuali atti di assenso di altri Enti, o delle integrazioni richieste dall'Amministrazione Comunale, in assenza di riscontro formale, l'autorizzazione si intende positivamente rilasciata.

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

	ALLEGATO	CASI IN CUI E' PREVISTO L'ALLEGATO
△	Copia del documento di identità del/i titolare/i	Sempre obbligatoria
△	Soggetti coinvolti	Compilare solo in caso di più di un titolare
△	Documentazione fotografica	Sempre obbligatoria
△	Relazione Botanica fitosanitaria (a firma di un tecnico abilitato)	Sempre obbligatoria, da consegnare entro 30 dell'intervento, con indicata la località per la compensazione
△	Planimetria a scala adeguata	Sempre obbligatoria
△	Copia dei documenti d'identità dei comproprietari	Se gli eventuali comproprietari dell'immobile Hanno sottoscritto gli elaborati allegati
△	Altro (specificare)	

Il/I dichiarante/i

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa.

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al Comune di Legnano

Titolare: Comune di Legnano

SOGGETTI COINVOLTI

1. TITOLARI

(compilare solo in caso di più di un titolare – sezione ripetibile)

Cognome _____ Nome _____ codice fiscale _____
in qualità di _____ (1) della ditta / società / condominio (1) _____
con codice fiscale (1) _____ partita IVA (1) _____
nato a _____ prov. _____ stato _____ nato il _____
residente in _____ prov. _____ stato _____
indirizzo _____ n. _____ C.A.P. _____
PEC _____ posta elettronica _____
Telefono fisso / cellulare _____

(1) Da compilare solo nel caso in cui trattasi di contitolare/i della ditta o della società o del condominio

ELENCO DEI POSSIBILI ATTI DI ASSENSO

ATTI DI ASSENSO
<p>Autorizzazione paesaggistica semplificata</p> <p>in caso di interventi di lieve entità, elencati nell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017, ricadenti in zona tutelata ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 -Codice dei beni culturali e del paesaggio qualora le opere comportino alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici</p>
<p>Autorizzazione paesaggistica ordinaria</p> <p>in caso di interventi ricadenti in zona tutelata ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio qualora le opere comportino alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici e non siano incluse nell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017</p>
<p>Parere/nullaosta Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici</p> <p>Per interventi su immobili tutelati ai sensi della Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004</p>
<p>Parere/nullaosta Regione per prevenzione diffusione fitopatologie/ parassiti vegetali (specificare, es: <i>Regione Lombardia Agricoltura - D.d.u.o. 330 del 22 gennaio 2014 - Modalità di applicazione in Regione Lombardia del Decreto Ministeriale 29 febbraio 2012 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato causato da Ceratocystis Fimbriata")</i></p>
<p>Altro (specificare, es: <i>Area concessionaria del Comune</i>)</p>



Città di Legnano

SCHEDA PROGETTO INTEGRATA

Denominazione e sede dell'Ente	
COMUNE DI LEGNANO Piazza San Magno 9 20025 LEGNANO (MI)	
Generalità del Legale Rappresentante	
SINDACO Alberto Centinaio nato a Legnano (MI) il 24.1.1949	
Progetto di inserimento	
Settore 5 – Polizia Locale, Mobilità e Protezione Civile	
Progetto n. 1	
Numero delle persone condannate accolte	1-2
Tipo di attività cui verrebbero adibite	sistemazione cartellonistica in parchi-giardini
Giorni ed orari in cui verrebbero svolti	da lunedì a venerdì fascia oraria: 8.00 – 17.00/18.00
Controlli interni cui verrebbero sottoposti i beneficiari dei lavori	controllo relativo alla realizzazione dell'opera da parte del Coordinatore
Nominativo dei responsabili che seguirebbero il progetto di inserimento	Ufficiale Palluotto responsabile dell'ufficio problemi del territorio
Progetto n. 2	
Numero delle persone condannate accolte	2-6 (attività da svolgersi almeno in coppia)
Tipo di attività cui verrebbero adibite	<ul style="list-style-type: none">- monitoraggio delle aree verdi urbane ed extraurbane, finalizzato alla prevenzione dell'abbandono incontrollato di rifiuti, tutela del patrimonio ambientale e corretto utilizzo dell'arredo urbano da parte di terzi- prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile (ad esempio emergenza freddo..)- eventuali altre prestazioni di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato
Giorni ed orari in cui verrebbero svolti	tutti i giorni, festivi compresi, nella fascia oraria 8.00 - 17.00/18.00
Controlli interni cui verrebbero sottoposti i beneficiari dei lavori	controllo sulla presenza e sull'attività a cura del personale della Polizia Locale di Legnano
Nominativo dei responsabili che seguirebbero il progetto di inserimento	Ufficiale Palluotto responsabile dell'ufficio problemi del territorio o suo sostituto
Progetto di inserimento	
Settore 6 – Servizio Cultura	
Progetto n. 3	
Numero delle persone condannate accolte	1
Tipo di attività cui verrebbero adibite	custodia musei
Giorni ed orari in cui verrebbero svolti	ORARIO INVERNALE da novembre a marzo sabato, domenica e festivi 15.00-18.00 ORARIO ESTIVO da aprile a ottobre (chiusura in agosto) sabato 15.00-19.00 domenica 10.00-12.30 / 15.00-19.00

Controlli interni cui verrebbero sottoposti i beneficiari dei lavori	attività svolta con altro personale comunale
Nominativo dei responsabili che seguirebbero il progetto di inserimento	D'Antona Teresa
Progetto n. 4	
Numero delle persone condannate accolte	1
Tipo di attività cui verrebbero adibite	custodia Biblioteca Civica e riordino libri
Giorni ed orari in cui verrebbero svolti	lunedì 14.00-18.00 da martedì a sabato 9.30-13.30 / 14.00-18.00
Controlli interni cui verrebbero sottoposti i beneficiari dei lavori	attività svolta con altro personale comunale o "volontari anziani" incaricati dal Comune
Nominativo dei responsabili che seguirebbero il progetto di inserimento	D'Antona Teresa
Progetto di inserimento Settore 6 – Servizi Demografici e Statistici – Ufficio Cimiteri	
Progetto n. 5	
Numero delle persone condannate accolte	2
Tipo di attività cui verrebbero adibite	custodia cimiteri cittadini: - controllo accesso al cimitero da parte dei cittadini - registrazione operazioni cimiteriali
Giorni ed orari in cui verrebbero svolti	Tutti i giorni compresi il sabato e la domenica in orari antimeridiani e pomeridiani da concordare con l'interessato orario Cimitero Monumentale di Corso Magenta <i>da ottobre a marzo</i> lun-mer-gio-ven 8.00-12.00 / 14.00-17.00 mar-sab-dom 8.00 – 17.00 continuato <i>da aprile a settembre</i> lun-mer-gio-ven 8.00-12.00 / 15.00-18.00 mar-sab-dom 8.00 – 18.00 continuato orario Cimitero Parco di Via Liguria <i>da ottobre a marzo</i> da lunedì a venerdì 8.00-12.00 / 14.00-17.00 sab-dom 8.00 – 17.00 continuato <i>da aprile a settembre</i> da lunedì a venerdì 8.00-12.00 / 15.00-18.00 sab-dom 8.00 – 18.00 continuato
Controlli interni cui verrebbero sottoposti i beneficiari dei lavori	Verifiche in loco da parte della Coordinatrice o di altro personale del servizio appositamente incaricato
Nominativo dei responsabili che seguirebbero il progetto di inserimento	Calabrese Ada Marina con l'ausilio di un dipendente comunale che impartirà le istruzioni



TRIBUNALE DI MILANO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

Ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e
dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001

Premesso che

1) l'art 186 – comma 9 bis – e l'art. 187 – comma 8 bis – Codice della Strada, come modificati, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, "con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;"

2) tale istituto, voluto dal legislatore, va incentivato e diffuso in quanto:

- porta un'immediata utilità alla collettività;
- dimostra come il responsabile del reato viene effettivamente punito, ma in modo utile e vantaggioso per la società;
- è conveniente per lo stesso condannato che, a fronte della trasgressione commessa, può sviluppare un'attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore (estinzione del reato, dimezzamento del periodo di sospensione della patente, revoca della confisca del veicolo).

3) a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 – comma 5 bis – del D.P.R. 309/1990 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

4) l'art. 2 – comma 1 – del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 – comma 6 – del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale Tribunale nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti e alle organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1, del D.M. citato;

5) il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

6) il Tribunale di Milano con bando aperto del 14 giugno 2012 ha invitato tutti gli enti pubblici e le associazioni private del territorio a manifestare la propria disponibilità a stipulare una convenzione con il Tribunale di Milano per far svolgere presso le proprie strutture lavori di pubblica utilità;

considerato che

l'ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo,

si stipula

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della Dott.ssa Livia POMODORO, Presidente del **Tribunale Ordinario di Milano**, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale") e il **Comune di Legnano** con sede legale a **Legnano** in P.zza San Magno n. 9, nella persona del Sindaco *pro tempore* Sig. Alberto CENTINAIO (di seguito "l'Ente"):

Art. 1

Attività da svolgere

L'Ente dà la disponibilità ad accogliere contemporaneamente (senza corresponsione di corrispettivo da parte del condannato, né di altri, neppure per l'attività orientativa o comunque propedeutica all'inserimento) fino ad un massimo di n. 4 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa che presteranno la loro attività non retribuita in favore della collettività presso le proprie strutture.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- sistemazione cartellonistica in parchi-giardini;
- custodia musei;
- custodia cimiteri cittadini (controllo accesso al cimitero da parte dei cittadini, registrazione operazioni cimiteriali).

Art. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 - comma 2 - del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

- 1) - Ufficiale Giovanni Palluotto - Responsabile dell'Ufficio problemi del territorio
 - Dott.ssa Teresa D'Antona - Funzionario responsabile Servizio Cultura
 - Dott.ssa Ada Marina Calabrese - Funzionario responsabile Servizi Demografici e Statistici - con l'ausilio del custode del cimitero monumentale (sig. Calogero Volpe).

2) i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell'Ente con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 - commi 2, 3 e 4 - del citato Decreto Legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali – Altri Obblighi

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. Fatto salvo ogni altro obbligo di legge, sono obbligatorie e sono a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima allo UEPE le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del Decreto Legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale per gli affari penali.

Milano, 9 ottobre 2012

per il TRIBUNALE di MILANO - Il Presidente
Dott.ssa Livia POMODORO

Per l'Ente - Il Sindaco *pro tempore*

Sig. Alberto CENTINAIQ

Alberto Centinaio





TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

PRESIDENZA

01514600201		
AGG° - TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO		
N.	20 DIC. 2012	
UOR	CA	UD
Funzione	DELEGATO	ETI
Fascicolo	Lavoro di P.O.	

Al Signor Sindaco
Comune di LEGNANO
P.zza San Magno n. 9
LEGNANO (MI)

Milano, 20 dicembre 2012

OGGETTO: Svolgimento lavori di pubblica utilità ex art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e art. 2 D.M. 26 marzo 2001.

Integrazioni e modifiche alla convenzione stipulata tra il Tribunale di Milano e il Comune di Legnano.

Preso atto della richiesta del Sindaco datata 30 novembre (che si allega), ritenendo di accogliere le istanze e le motivazioni nella medesima contenute, si prende atto che i seguenti articoli della convenzione stipulata con il Comune di Legnano vengono integrati e/o modificati nei seguenti termini:

Art. 1

Attività da svolgere

L'Ente dà la disponibilità ad accogliere contemporaneamente (senza corresponsione di corrispettivo da parte del condannato, né di altri, neppure per l'attività orientativa o comunque propedeutica all'inserimento) fino ad un massimo di n. 72 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa che presteranno la loro attività non retribuita in favore della collettività presso le proprie strutture.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- sistemazione cartellonistica in parchi-giardini;
- *monitoraggio delle aree verdi urbane ed extraurbane, finalizzato alla prevenzione dell'abbandono incontrollato di rifiuti, tutela del patrimonio ambientale e corretto utilizzo dell'arredo urbano da parte di terzi; prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile (ad esempio emergenza freddo ...);*

eventuali altre prestazioni di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;

- custodia musei;
- *custodia Biblioteca Civica e riordino libri;*
- custodia cimiteri cittadini (controllo accesso al cimitero da parte dei cittadini, registrazione operazioni cimiteriali).

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

- 1) - **Ufficiale Giovanni Palluotto - Responsabile dell'Ufficio problemi del territorio o suo sostituto**
 - Dott.ssa Teresa D'Antona - Funzionario responsabile Servizio Cultura
 - Dott.ssa Ada Marina Calabrese - Funzionario responsabile Servizi Demografici e Statistici - con l'ausilio *di un dipendente comunale.*
- 2) i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell'Ente con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

I PRESIDENTE
Dott.ssa Livia POMODORO



Per presa visione e accettazione

Il Sindaco

Sig. Alberto CENTINAIO

